



## Guida pratica all'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

# Indice

<b>1. Introduzione</b>	<b>6</b>
1.1. Obiettivo e finalità del procedimento europeo per le controversie di modesta entità	7
1.2. Contesto generale	7
1.3. Contesto storico e politico della proposta	9
1.3.1. La conferenza al Down Hall	9
1.3.2. Contesto politico	10
1.4. Sviluppo della politica a favore del procedimento europeo per le controversie di modesta entità	10
1.4.1. Primi passi verso la proposta	10
1.4.2. Le negoziazioni e i sei principi	11
1.4.3. L'evoluzione della procedura civile dell'Unione	12
<b>2. Il regolamento – Ambito di applicazione</b>	<b>14</b>
2.1. Ambito di applicazione materiale	15
2.1.1. Valore limite della controversia europea di modesta entità	15
2.1.2. Oggetto – Pecuniario e non pecuniario	15
2.1.3. Oggetto – Esclusioni	16
2.1.4. Oggetto – Materie incluse	17
2.1.5. Materia civile e commerciale – Interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea	18
2.2. Ambito di applicazione geografico	22
2.2.1. Ambito di applicazione geografico generale	22
2.2.2. Controversie transfrontaliere – Generale	22
2.3. Applicabilità temporale	23
2.4. Rapporto con altri strumenti dell'Unione	23
2.4.1. Il regolamento Bruxelles I	23
2.4.2. Il regolamento sulla notifica e/o comunicazione e il regolamento sull'assunzione delle prove	24
2.4.3. Il regolamento sul titolo esecutivo europeo e il regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento	24
2.4.4. Altri strumenti	26

2.5. Rapporto con il diritto nazionale .....	26
2.5.1. Diritto processuale nazionale .....	26
2.5.2. Diritto sostanziale nazionale .....	27
<b>3. Avvio del procedimento .....</b>	<b>28</b>
3.1. Organo giurisdizionale competente a ricevere la domanda .....	29
3.1.1. Obbligo di dichiarare nel modulo di domanda i motivi della competenza giurisdizionale .....	29
3.1.2. Norme dell'Unione sulla competenza giurisdizionale .....	29
3.1.3. Norme locali o "nazionali" sulla competenza giurisdizionale .....	32
3.2. Utilizzo del modulo di domanda .....	32
3.2.1. Esame della domanda .....	33
3.2.2. Trattamento degli interessi .....	33
3.3. Costo della presentazione della domanda .....	34
3.4. Allegati al modulo di domanda .....	34
3.5. Invio della domanda all'organo giurisdizionale .....	34
3.6. Lingua .....	35
<b>4. Fase successiva al ricevimento della domanda da parte dell'organo giurisdizionale .....</b>	<b>36</b>
4.1. Rettifica o completamento del modulo di domanda a cura dell'attore .....	37
4.1.1. Controllo del modulo di domanda da parte dell'organo giurisdizionale .....	37
4.1.2. L'organo giurisdizionale informa l'attore se la domanda non rientra nel campo d'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità .....	37
4.1.3. L'attore può chiedere assistenza per compilare il modulo di domanda .....	37
4.1.4. Richiesta all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda .....	38
4.2. Invio del modulo di domanda al convenuto .....	38
4.2.1. L'organo giurisdizionale invia copia dei moduli A e C .....	38
4.2.2. Termini .....	38
4.2.3. Modalità di notificazione e/o comunicazione .....	38
4.3. Alternative a disposizione del convenuto una volta ricevuto il modulo di domanda .....	41
4.4. Domanda principale o domanda riconvenzionale che eccedono il valore limite .....	42
4.5. Domanda riconvenzionale .....	42
4.6. Tempistica .....	43
4.7. Lingua .....	43

<b>5. Accertamento dei fatti</b> .....	<b>44</b>
5.1. Doveri dell'organo giurisdizionale in merito all'oggetto della controversia .....	45
5.1.1. Accertamento d'ufficio dei fatti da parte dell'organo giurisdizionale .....	45
5.1.2. Determinazione dei mezzi di assunzione e della natura delle prove da parte dell'organo giurisdizionale .....	45
5.2. Informazioni supplementari da parte dell'attore e del convenuto .....	46
5.3. Decisione dell'organo giurisdizionale di tenere un'udienza .....	46
5.3.1. Tenuta dell'udienza solo ove necessario .....	46
5.3.2. Possibilità di negare l'udienza .....	47
5.4. Questioni legate alle prove .....	47
5.5. Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione .....	47
5.6. Ruolo dell'organo giurisdizionale .....	48
5.6.1. Definire il procedimento .....	48
5.6.2. Informare le parti sulle questioni procedurali .....	49
5.7. Termini .....	49
<b>6. La sentenza</b> .....	<b>50</b>
6.1. Pronuncia della sentenza .....	51
6.1.1. Sentenza in contumacia - Generale .....	51
6.1.2. Sentenza in contumacia – Domanda riconvenzionale .....	51
6.2. Sentenza successiva al ricevimento delle informazioni complete e all'assunzione delle prove .....	51
6.2.1. In mancanza di udienza .....	51
6.2.2. A seguito di udienza .....	51
6.3. Forma, contenuto e notificazione della sentenza .....	52
6.3.1. Necessità della forma scritta della sentenza per la notificazione e/o comunicazione alle parti .....	52
6.3.2. Lingua della sentenza ai fini della notificazione e/o comunicazione .....	53
6.3.3. Notificazione e/o comunicazione della sentenza alle parti .....	53
6.4. Spese .....	53
<b>7. Riesame e impugnazione</b> .....	<b>54</b>
7.1. Riesame nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità .....	55
7.1.1. Motivazione del riesame .....	55
7.1.2. Esito del riesame .....	55

7.2. Impugnazione .....	55
7.3. Rappresentanza in giudizio nella fase di riesame e di impugnazione.....	56
<b>8. Riconoscimento ed esecuzione .....</b>	<b>58</b>
8.1. Riconoscimento ed esecuzione – Principi generali.....	59
8.1.1. Abolizione dell' <i>exequatur</i> .....	59
8.1.2. Procedimento di esecuzione – Legge applicabile .....	59
8.2. Requisiti previsti dal procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Procedimento di esecuzione .....	59
8.3. Uso del certificato della sentenza .....	60
8.3.1. Modulo D.....	60
8.3.2. Lingua del certificato .....	60
8.4. Rifiuto e limitazione dell'esecuzione.....	61
8.4.1. Rifiuto in circostanze eccezionali .....	61
8.4.2. Opposizione all'esecuzione .....	61
8.4.3. Sospensione o limitazione dell'esecuzione.....	62
8.5. Esecuzione della sentenza del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.....	62
8.5.1. Interventi in vista dell'esecuzione .....	62
8.5.2. Autorità ed uffici di esecuzione .....	62
8.5.3. Problemi di lingua – Implicazioni pratiche ai fini dell'esecuzione .....	63
<b>9. Questioni finali .....</b>	<b>64</b>
9.1. Avvocati .....	65
9.1.1. Rappresentanza non obbligatoria da parte di un avvocato ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità	65
9.1.2. Conseguenze in termini di spese di avvocato .....	65
9.2. Informazioni e assistenza.....	66
9.2.1. Informazioni – Generale.....	66
9.2.2. Informazione e assistenza alle parti .....	66
9.3. Riesame del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, compreso il valore limite.....	67
9.3.1. Riesame – Generale .....	67
9.3.2. Riesame – Valore della controversia .....	67
<b>Documenti di riferimento e link .....</b>	<b>68</b>



# CAPITOLO UNO

## Introduzione

## 1.1. Obiettivo e finalità del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Alla luce degli obiettivi di garantire l'accesso alla giustizia e di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (di seguito anche "procedimento europeo") si prefigge di semplificare e accelerare la risoluzione delle controversie transfrontaliere nell'UE nelle cause di valore modesto e di ridurre i costi (si veda l'articolo 1 e i considerando 1, 7, 8 e 36, del regolamento (CE) n. 861/2007, di seguito "il regolamento").

Allo scopo, il procedimento è impostato in modo da essere relativamente semplice, in particolare affinché si svolga prevalentemente in forma scritta, e da potenziare significativamente il ruolo dell'organo giurisdizionale (di seguito anche "il giudice") per quanto riguarda l'avanzamento della causa, la definizione delle questioni tra le parti in merito alla pretesa e la loro possibilità di utilizzare il procedimento senza dover fare appello a consulenza legale e sostenere le relative spese.

Il procedimento europeo è accessibile non solo alle persone fisiche o a gruppi di consumatori, per i quali può rivelarsi particolarmente appropriato, ma anche alle piccole imprese nella conduzione dei loro affari oltrefrontiera. L'obiettivo della celerità del procedimento si realizza osservando gli specifici termini fissati per le sue varie fasi.

Anche la riduzione dei costi è un fattore importante e spetta all'organo giurisdizionale garantire che le spese attribuite non siano sproporzionate rispetto al valore della causa.

## 1.2. Contesto generale

Uno dei principali problemi attribuiti al funzionamento dei sistemi giudiziari civili - ossia la possibilità per i cittadini di avere accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso per le loro pretese in modo rapido e senza dover spendere ingenti somme di denaro in consulenza legale - riguarda *in primis* le controversie di modesta entità, specialmente quelle tra persone fisiche e imprese o tra singoli individui, in cui il tempo, le energie e i costi impiegati sono spesso decisamente sproporzionati rispetto al valore della pretesa.

Per fare fronte a tale problema, molti ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'UE hanno elaborato procedimenti speciali diretti a semplificare e a ridurre i costi e i tempi per la risoluzione di queste cause avviate da privati o piccole imprese<sup>(1)</sup>. Molti di questi procedimenti presentano una serie di caratteristiche comuni, come la limitazione delle spese legali, l'assenza di avvocati, la semplificazione delle norme in materia di prove e in genere una maggior responsabilità attribuita ai

---

<sup>(1)</sup> Per una descrizione di alcune delle caratteristiche dei procedimenti nazionali per le controversie di modesta entità, si rinvia al libro verde COM(2002) 746 definitivo, citato anche *infra*, punto 1.4.1 e nota 8.

giudici nella gestione delle cause e nella loro risoluzione rapida mediante sentenza o accordo tra le parti.

I problemi che hanno indotto gli ordinamenti giuridici nazionali a prendere l'iniziativa sono ancor più pressanti nel caso delle controversie di modesta entità che sorgono oltrefrontiera, e ciò a causa dei problemi aggiuntivi legati a situazioni in cui è poca la familiarità con il diritto e le procedure applicati dai giudici stranieri e devono essere utilizzate lingue diverse.





## 1.3. Contesto storico e politico della proposta

### 1.3.1. La conferenza al Down Hall<sup>(2)</sup>

Dati i problemi descritti nel paragrafo precedente, è apparsa logico sondare come prima iniziativa la possibilità di istituire un procedimento speciale a livello europeo per trattare le controversie dei consumatori e quelle di modesta entità. Di questo si è discusso per l'appunto alla conferenza tenutasi in Inghilterra durante la presidenza del Regno Unito nella prima metà del 1998.

All'evento avevano partecipato numerosi esperti di vari Stati membri della Comunità e rappresentanti delle istituzioni europee, ed erano stati presentati vari tipi di procedimenti, usati in Europa e in altre parti del mondo<sup>(3)</sup>. Dalla conferenza era emerso un consenso generale sull'utilità di sviluppare, per il contenzioso nella Comunità europea, un procedimento europeo espressamente dedicato alle cause dei consumatori e ad altre di modesto valore, specie in ragione della maggior mobilità dei cittadini, dell'incremento degli scambi transfrontalieri e delle evidenti difficoltà di privati e imprese ad accedere ai mezzi di ricorso per queste controversie.

---

<sup>(2)</sup> La conferenza si è svolta al Down Hall di Hatfield Heath, nel Hertfordshire, il 22 e 23 giugno 1998. Per la conferenza e la relativa relazione si vedano i riferimenti alle pagg. 59 e 60 e alla nota 185 del libro verde.

---

<sup>(3)</sup> Ad esempio, i partecipanti hanno espresso interesse per i procedimenti attuati online nelle controversie di modesta entità a Singapore o ancora per quelli usati a Lisbona nelle controversie di modesta entità dei consumatori e applicati altresì nella soluzione di alcuni casi transfrontalieri tra il Portogallo e la Spagna.

### 1.3.2. Contesto politico

Il trattato di Amsterdam ha dato adito a una serie di dichiarazioni politiche, tra cui le più significative sono le conclusioni del vertice di Tampere, prima occasione in cui i capi di Stato e di governo della CE si sono riuniti per discutere di giustizia<sup>(4)</sup>. A queste ha fatto seguito un programma di misure per dare attuazione alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere<sup>(5)</sup>, poi reiterate con il programma dell'Aia<sup>(6)</sup>.

<sup>(4)</sup> Si veda il considerando 4 del regolamento; così recitano, a proposito delle controversie di modesta entità, i punti 30 e 34 delle conclusioni, accessibili alla pagina [http://www.europarl.europa.eu/summits/tam\\_it.htm](http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm): "30. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire, sulla base di proposte della Commissione, norme minime che garantiscano... specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle controversie transnazionali di piccola entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori..." e "34. In materia civile, il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta al fine di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto. Inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori...".

<sup>(5)</sup> Si veda la sezione I.B.4 del programma, pag. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C 12 del 15.1.2001, pag. 1; si veda anche il considerando 5 del regolamento.

<sup>(6)</sup> Si veda il punto 3.4.2 del programma, pag. 53, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

## 1.4. Sviluppo della politica a favore del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

### 1.4.1. Primi passi verso la proposta

Nel 2000 la Commissione europea ha preso l'iniziativa di sondare gli Stati membri della CE mediante un questionario circa l'esistenza nei loro ordinamenti di procedimenti per controversie di modesta entità<sup>(7)</sup>. Ne è seguito un libro verde elaborato sulla base dei cambiamenti al trattato CE apportati dal trattato di Amsterdam e delle conclusioni di Tampere, e contenente varie indicazioni di intervento per rispettare gli impegni politici già presi, in particolare la necessità di un procedimento semplificato per le cause di modesto valore diretto ad agevolare l'accesso alla giustizia a coloro che intendono agire in giudizio. Il libro verde ha altresì affrontato questioni legate a un'eventuale iniziativa per un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento<sup>(8)</sup>. I contributi alla consultazione erano attesi entro il 31 marzo 2003 e, sulla base dei commenti raccolti, nel marzo 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento<sup>(9)</sup>, dopo aver presentato in precedenza la proposta per un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento<sup>(10)</sup>.

<sup>(7)</sup> Si veda il rapporto di Evelyne Serverin dal titolo "Des Procédures de Traitement judiciaire des demandes de faible importance etc", pubblicato da Cachan, 2001, e citato alla pag. 8, nota 2, del libro verde.

<sup>(8)</sup> Libro verde COM(2002) 746 definitivo, pubblicato il 20 dicembre 2002 e menzionato al considerando 6 del regolamento.

<sup>(9)</sup> COM(2005) 87 definitivo, del 15.3.2005.

<sup>(10)</sup> COM(2004) 173 definitivo, del 25.5.2004.

### 1.4.2. Le negoziazioni e i sei principi

Sussistendo già un accordo politico generale circa l'opportunità di creare un procedimento europeo per le controversie di modesta entità diretto a trattare le cause transfrontaliere in alternativa ai procedimenti nazionali, le negoziazioni si sono potute concentrare sulla sostanza del procedimento. Uno dei punti più difficili era stabilire il valore limite della causa, ossia rispondere alla domanda "cos'è una controversia di modesta entità?": mentre alcuni Stati membri chiedevano un tetto relativamente basso, altri ne volevano uno che consentisse di trattare la maggior parte delle cause promosse da consumatori. Un compromesso è stato infine raggiunto durante il dibattito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Un passo cruciale delle discussioni al Consiglio è stata l'adozione da parte dei ministri della Giustizia di una serie di principi che dovevano fungere da base per le negoziazioni, oltre che per il procedimento stesso, e che si trovano in un documento della presidenza presentato ai ministri nel novembre del 2005<sup>(1)</sup>, che così li descrive:

- il procedimento europeo per controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi essenzialmente in forma scritta

(cfr. articolo 5, paragrafo 1, e il considerando 14 del regolamento);

- un'udienza orale dovrebbe essere tenuta se l'organo giurisdizionale lo ritiene necessario;
- dovrebbero essere applicati termini a fasi specifiche del procedimento per garantirne la celerità e l'efficienza;
- dovrebbe essere incoraggiato l'uso delle moderne tecnologie di comunicazione per agevolare la conduzione delle udienze e l'assunzione delle prove (cfr. articolo 8 e articolo 9, paragrafo 1);
- la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto non dovrebbe essere obbligatoria (cfr. articolo 10);
- l'autorità giudiziaria dovrebbe assicurare che le spese rimborsabili nei confronti della parte soccombente siano proporzionate al valore della causa (cfr. articolo 16).

Come si può constatare dal testo del regolamento, i principi di cui sopra sono stati in effetti integrati e costituiscono il fondamento del procedimento europeo.

<sup>(1)</sup> Nota della Presidenza al Consiglio n. 15054/05, 29 novembre 2005, JUSTCIV 221/CODEC 1107.

### 1.4.3. L'evoluzione della procedura civile dell'Unione

#### 1.4.3.1. Abolizione dell'*exequatur*<sup>(12)</sup>

Un altro principio ha riscosso il consenso sin dall'inizio delle negoziazioni: i provvedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza emessa in uno Stato membro nel quadro del procedimento vanno disapplicati quando la sentenza deve essere eseguita in un altro Stato membro, in modo da consentire il soddisfacimento di una pretesa senza bisogno di provvedimenti intermedi dinanzi all'autorità giudiziaria. Questa fase segna un'evoluzione sostanziale nello sviluppo della procedura civile dell'Unione in materia di giustizia civile. Per un approfondimento si veda *infra*, punti 2.4.1.2 e 8.1.1.

#### 1.4.3.2. Controversie di modesta entità, titolo esecutivo europeo e procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento<sup>(13)</sup>

Il regolamento sul procedimento per le controversie di modesta entità ha seguito altri due regolamenti che provvedevano a abolire i provvedimenti intermedi: il regolamento che ha istituito il primo vero procedimento di diritto civile europeo, ossia il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento<sup>(14)</sup>, preceduto a sua volta dal regolamento sul titolo esecutivo europeo<sup>(15)</sup>. Per quanto riguarda tali procedimenti, l'effettiva abolizione dell'*exequatur* è subordinata all'osservanza di determinate garanzie in merito allo svolgimento dei procedimenti dinanzi al giudice che emette la rispettiva sentenza. Tali garanzie devono essere confermate dalla pertinente autorità con un certificato prestabilito.

---

<sup>(12)</sup> Si vedano l'articolo 20, paragrafo 1, e il considerando 30 del regolamento.

---

<sup>(13)</sup> Si vedano anche il considerando 3 del regolamento e il punto 2.4.3 della presente guida.

<sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 1896/2006.

<sup>(15)</sup> Regolamento (CE) n. 805/2004.

#### 1.4.3.3. Il principio del *reciproco riconoscimento*

I tre regolamenti, aventi ambiti di applicazione diversi, rappresentano nell'insieme un notevole sviluppo pratico del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze in materia civile, la cui finalità è semplificare e accelerare il riconoscimento e l'esecuzione dei diritti dei creditori al di là delle frontiere nazionali nell'Unione europea. In questo senso i regolamenti contribuiscono alla costruzione di un vero spazio di giustizia nell'Unione e alla circolazione delle decisioni giudiziarie al suo interno e, quindi, al completamento del mercato unico.



## CAPITOLO DUE

Il regolamento –  
Ambito di applicazione

## 2.1. Ambito di applicazione materiale

Il regolamento stabilisce i due elementi dell'ambito di applicazione materiale del procedimento, ossia il valore limite delle controversie alle quali il procedimento si può applicare e l'oggetto delle controversie stesse. Di norma, rientrano nel campo d'applicazione le controversie il cui oggetto corrisponde alla definizione generale di "materia civile e commerciale", pur vigendo una serie di restrizioni ed esclusioni. L'espressione "civile e commerciale" è stata, dal canto suo, ampiamente interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### 2.1.1. Valore limite della controversia europea di modesta entità

#### 2.1.1.1. Il limite massimo

Diversamente da quanto stabilito per il titolo esecutivo europeo e per l'ingiunzione di pagamento europea, il campo d'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità fissa un limite massimo per il valore della controversia, attualmente pari a 2 000 EUR, di modo che sono escluse da tale ambito le controversie di valore superiore. L'esistenza di un limite massimo non è inusuale in questo tipo di procedimenti, come si può constatare in molti Stati membri, ma la gamma di importi varia notevolmente da un paese all'altro e, come nel Regno Unito, anche all'interno di uno stesso Stato.

#### 2.1.1.2. La base di calcolo del valore

Un punto importante è la base su cui deve essere determinato, ai fini del regolamento, il valore della controversia, come specificato all'articolo 2, paragrafo 1. In primo luogo, il valore è stabilito alla data in cui il giudice competente riceve la domanda. In secondo luogo, il valore è calcolato esclusi gli interessi sull'importo principale, i diritti e le spese che possono eventualmente sommarsi ad esso. Con questa restrizione non si intende escludere le controversie che, ad esempio, riguardano in via principale solo pagamenti d'interessi su un debito già rimborsato<sup>(16)</sup>.

### 2.1.2. Oggetto – Pecuniario e non pecuniario

Diversamente da quanto stabilito per l'ingiunzione di pagamento europea, che si applica esclusivamente a controversie di natura pecuniaria, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere utilizzato in casi di altro tipo, come specificato nel modulo di domanda, al punto 7, per il quale si rinvia di seguito al punto 3.2. In una controversia di natura non pecuniaria l'attore potrebbe ad esempio chiedere un provvedimento per evitare la commissione di un illecito come la violazione o il danneggiamento della proprietà privata, o un provvedimento che garantisca l'adempimento di un'obbligazione contrattuale come la consegna di beni o un altro tipo di obbligazione.

<sup>(16)</sup> Si veda *infra*, punto 4.5, per le implicazioni del valore della domanda riconvenzionale nello stabilire se una controversia rientra o meno nell'ambito di applicazione.

Ove la natura della controversia non sia pecuniaria, occorre definirne comunque il valore e deve trattarsi di un valore al di sotto del limite fissato nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

### 2.1.3. Oggetto – Esclusioni

#### 2.1.3.1. Esclusioni generali

Nel regolamento talune materie sono espressamente escluse dal campo d'applicazione materiale del procedimento, che altrimenti potrebbe ritenersi esteso a tutte le questioni rientranti nella "materia civile e commerciale". Sono escluse la materia fiscale, doganale e amministrativa, così come la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (*acta iure imperii*). Ove una controversia abbia ad oggetto una delle materie escluse, di norma l'organo giurisdizionale che riceve la domanda ne disporrà il rigetto d'ufficio per incompetenza per materia rispetto al procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

#### 2.1.3.2. Materie espressamente escluse dall'articolo 2, paragrafo 2

Il regolamento specifica inoltre altre materie che, pur rientrando nella nozione di "materia civile e commerciale", sono escluse dal campo d'applicazione. Tali esclusioni, più ampie e non del tutto simili a quelle riprese nei regolamenti del titolo esecutivo europeo e dell'ingiunzione

di pagamento europea, sono stabilite all'articolo 2, paragrafo 2, ed elencate nel riquadro allegato.

- a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche;
- b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;
- c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;
- d) sicurezza sociale;
- e) arbitrato;
- f) diritto del lavoro;
- g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro; oppure
- h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.



## 2.1.4. Oggetto – Materie incluse

### 2.1.4.1. Civile e commerciale – Generale

Rientra principalmente nel campo d'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità la materia considerata di natura *civile e commerciale*. Come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, ai fini del regolamento il significato di questa espressione è indipendente dalla natura dell'organo giurisdizionale coinvolto nella trattazione della causa e dal diritto nazionale degli Stati membri. Essa va altresì intesa conformemente all'interpretazione autonoma dei relativi termini usati in altri strumenti di diritto dell'Unione, tra cui il regolamento Bruxelles I, il regolamento sul titolo esecutivo europeo e il regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

### 2.1.4.2. Significato di “materia civile e commerciale”

Pur non essendo definita nel regolamento, con questa espressione si vuole generalmente distinguere tra la materia civile, da un lato, e il diritto pubblico, dall'altro, distinzione su cui la Corte di giustizia si è pronunciata più volte, definendone la portata e l'effetto riguardo a vari strumenti. Malgrado la distinzione, la Corte ha ritenuto che vi siano alcune materie di diritto pubblico che vanno comunque considerate “materia civile e commerciale”. Ciò dipende in parte dalle decisioni adottate dalla Corte nell'interpretazione di altri strumenti, in particolare

il regolamento Bruxelles I e il suo predecessore, la convenzione di Bruxelles. Per i dettagli di queste pronunce, si veda *infra*, punto 2.1.5.



## 2.1.5. Materia civile e commerciale – Interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea

### 2.1.5.1. Un significato autonomo

In una serie di casi la Corte di giustizia ha stabilito che, al fine di garantire che i diritti e gli obblighi derivanti da determinati strumenti siano applicati in modo equo ed uniforme, l'espressione "materia civile e commerciale" non può essere interpretata solo in riferimento a un dato ordinamento giuridico, ma deve acquisire un significato autonomo derivato dagli obiettivi e dall'impostazione della normativa dell'Unione di cui trattasi, e dai principi generali originati dall'intero insieme degli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha dichiarato che, in generale, per stabilire se una controversia abbia o meno natura civile o commerciale vanno considerati due elementi:

- l'oggetto della controversia e quindi il fondamento e la natura dell'azione;
- le parti in causa e la natura del loro rapporto.

Il pensiero della Corte di giustizia sulla questione è espresso nella causa *Apostolides contro Orams*<sup>(17)</sup>, che così recita:

"... In proposito è d'uopo rammentare che, per assicurare nella misura del possibile l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 44/2001 per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di «materia civile e commerciale» non deve essere intesa come un mero rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro Stato coinvolto. Tale nozione deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all'impianto sistematico del predetto regolamento e, dall'altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. L'interpretazione autonoma della nozione di «materia civile e commerciale» porta ad espungere talune decisioni giurisdizionali dall'ambito d'applicazione del regolamento n. 44/2001, in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l'oggetto della lite..."

<sup>(17)</sup> Sentenza nella causa C-420/07, *Apostolides contro Orams*, Raccolta 2009, pag. I-3571, in particolare i punti 41 e 42, in cui la Corte fa riferimento alle cause C-29/76, *LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG v Eurocontrol* (Raccolta 1976, pag. 1541) e C-292/05, *Lechoritou v Dimisiotis Omospondikis Dimokratias tis Germanias* (Raccolta 2007, pag. I-1519).



### 2.1.5.2. Azioni che coinvolgono un'autorità pubblica

Per quanto riguarda le controversie con la pubblica amministrazione, la Corte ha precisato che non è di natura civile o commerciale la controversia fra la pubblica amministrazione e un privato qualora la prima abbia agito nell'esercizio della sua potestà d'imperio. La Corte ha cioè distinto tra gli *acta iure imperii*, che in ogni circostanza non sono inclusi nella nozione di "materia civile e commerciale" ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e gli *acta iure gestionis*, ossia controversie generalmente di natura commerciale promosse dallo Stato e incluse in tale nozione. Nella sentenza *Apostolides*<sup>(18)</sup> la Corte ha commentato questo punto come segue:

"... La Corte ha altresì dichiarato che, sebbene talune controversie tra un'autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano essere sussunte nella nozione in discorso, la situazione è diversa qualora l'autorità pubblica agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio.... la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell'esercizio da parte di questa di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale..."

---

<sup>(18)</sup> Si veda la nota 17.

### 2.1.5.3. La giurisprudenza della Corte di giustizia che illustra la distinzione

Distinguere i casi che non rientrano nella nozione di "materia civile e commerciale" da quelli che vi rientrano non è sempre facile all'atto pratico. La Corte di giustizia se ne è occupata in una serie di casi, di cui si riportano alcuni esempi nel riquadro nella pagina che segue.

### **Alcune pronunce della Corte di giustizia che illustrano la distinzione**

#### **La Corte di giustizia ha definito di natura “civile e commerciale”:**

in *Sonntag contro Waidmann* (causa C-172/91, Raccolta 1993, pag. I-1963), l'azione per il risarcimento del danno per lesioni subito da una persona fisica a seguito di un reato. Tuttavia, questo tipo di azione non rientra nella definizione del termine “materia civile e commerciale” ove l'autore del danno debba considerarsi un'autorità pubblica che ha agito nell'esercizio di pubblici poteri (nel caso di specie, il comportamento di un insegnante nell'atto di sorvegliare gli allievi non è stato considerato “esercizio di pubblici poteri”);

in *Verein für Konsumenteninformation contro Karl Heinz Henkel* (causa C-167/00, Raccolta 2002, pag. I-8111); l'azione giudiziale preventiva promossa da un'associazione per la tutela dei consumatori al fine di far inibire l'uso da parte di un commerciante di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con privati;

in *Gemeente Steenbergen contro Baten* (causa C-271/00, Raccolta 2002, pag. I-10489), l'azione promossa in virtù di un diritto di regresso con cui un ente pubblico persegue presso un soggetto di diritto privato il recupero di somme da questo versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale soggetto,

purché il fondamento e le modalità di esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme di diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. Tuttavia, qualora l'azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all'ente pubblico una prerogativa propria, detta azione non può essere considerata rientrante nella “materia civile”;

in *Préservatrice foncière TIARD contro Staat der Nederlanden* (causa C-266/01, Raccolta 2003, pag. I-4867), l'azione promossa da uno Stato nei confronti di un soggetto di diritto privato per l'esecuzione di un contratto di fideiussione, concluso al fine di consentire a un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati;

in *Frahuil SA contro Assitalia* (causa C-265/02, Raccolta 2004, pag. I-1543), l'azione proposta in forza di una surrogazione legale contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali dazi alle autorità doganali in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito;



in *Apostolides* (vedi *supra*), l'azione di riconoscimento e esecuzione di un'ingiunzione di pagamento dei danni per occupazione illegittima di un bene immobile, del rilascio e del ripristino dello *status quo ante* dello stesso nonché della cessazione di ogni ulteriore illecito, purché, nell'ambito del procedimento principale, l'azione intentata sia diretta non già nei confronti di condotte o di procedure che presuppongono una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri provenienti da una delle parti della controversia, bensì nei confronti di atti compiuti da soggetti privati;

in *Realchemie Nederland BV contro Bayer CropScience AG* (causa C-406/09, non ancora pubblicata in Raccolta), l'azione per il riconoscimento e l'esecuzione di una condanna al pagamento di un'ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale, nella fattispecie la violazione di un diritto di proprietà intellettuale detenuto a titolo privato da una società per azioni.

**La Corte di giustizia ha stabilito che non sono di natura “civile e commerciale”:**

in *LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co KG v Eurocontrol* (già citata), l'azione promossa da un'autorità pubblica istituita da un trattato internazionale, ai fini del recupero presso un privato di contributi per l'uso dei suoi impianti e servizi, qualora tale uso sia obbligatorio e i contributi siano stabiliti unilateralmente;

in *Stato olandese contro Reinhold Rüffer* (C-814/79, Raccolta 1980, pag. 3807) , l'azione di regresso promossa da un ente pubblico, responsabile dell'amministrazione delle vie d'acqua pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri ad esso attribuiti, nei riguardi del proprietario di un'imbarcazione e avente ad oggetto le spese sostenute per la rimozione del relitto a seguito di collisione nelle suddette vie d'acqua;

in *Lechoritou contro Dimosio tis Omospondikis Dimokratias tis Germanias*<sup>(19)</sup> (già citata), l'azione di risarcimento danni promossa contro lo Stato interessato da rappresentanti delle vittime e dei sopravvissuti a un massacro perpetrato durante la guerra dalle forze armate.

---

<sup>(19)</sup> Si veda la nota 17.

## 2.2. Ambito di applicazione geografico

### 2.2.1. Ambito di applicazione geografico generale

Il regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione, salvo la Danimarca.

### 2.2.2. Controversie transfrontaliere – Generale

Il regolamento si applica solo alle controversie definite "transfrontaliere", ossia controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito (per la definizione si veda il punto 3.1). Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, la data di riferimento per stabilire se si è in presenza di una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. È opportuno ricordare che i fatti che sostanziano tale condizione devono essere riportati al punto 5 del modulo di domanda A.

#### 2.2.2.1. Attori di paesi terzi

Alla luce della definizione di "controversia transfrontaliera" e considerati gli effetti delle disposizioni in materia di competenza giurisdizionale contenute nel regolamento Bruxelles I, in alcune circostanze un attore con domicilio o residenza abituale in un paese terzo può utilizzare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità contro un convenuto domiciliato o residente abitualmente nell'Unione europea. Ciò si verifica ad esempio laddove il convenuto è domiciliato o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale competente, poiché in quel caso il convenuto non si trova nello stesso Stato in cui siede il giudice e questo risponde ai criteri dell'articolo 3, paragrafo 1.

#### 2.2.2.2. Convenuti di paesi terzi

Anche un attore domiciliato o che risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del giudice competente può avviare un'azione nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità nei confronti di un convenuto domiciliato o che risiede abitualmente in un paese terzo. Il fondamento della competenza a tal fine di un organo giurisdizionale sito nell'Unione sarà definito in base al pertinente strumento dell'UE, ad esempio il regolamento Bruxelles I.

## 2.3. Applicabilità temporale

Il regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità è applicato in tutti gli Stati membri dell'Unione, salvo la Danimarca, dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, è possibile promuovere un'azione nel quadro di tale procedimento anche se precedente a questa data purché, ai sensi del diritto applicabile, l'obbligazione sui cui si fonda l'azione non sia prescritta né sia scaduto alcun limite temporale applicabile all'azione.

## 2.4. Rapporto con altri strumenti dell'Unione

### 2.4.1. Il regolamento Bruxelles I<sup>(20)</sup>

#### 2.4.1.1. Norme in materia di giurisdizione

Il regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità non contiene norme in materia di giurisdizione, per cui occorre fare riferimento alle disposizioni del regolamento Bruxelles I per stabilire la competenza degli organi giurisdizionali tra i vari stati

membri dell'Unione e rispetto ai paesi terzi. Per maggiori dettagli sul funzionamento del procedimento si rinvia al punto 3.1.1, alla sezione relativa all'avvio del procedimento.

#### 2.4.1.2. Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

Una delle caratteristiche fondamentali del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'abolizione dell'*exequatur*<sup>(21)</sup>, ossia la possibilità che una sentenza emessa nel quadro del procedimento europeo sia riconosciuta e possa essere eseguita in un altro Stato membro senza che la parte interessata debba ottenere una dichiarazione di esecutività come previsto dalle norme sul riconoscimento e l'esecuzione nel regolamento Bruxelles I. Il regolamento contempla una procedura distinta per l'esecuzione, descritta nella presente guida al punto 8.2. È opportuno sottolineare che le disposizioni relative al riconoscimento e all'esecuzione nel regolamento Bruxelles I sono ancora applicabili all'esecuzione di una sentenza ottenuta nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e che la scelta del procedimento spetta all'interessato.

<sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I), (GU L 12 del 16.01.2001, pag. 1). Tale regolamento è in fase di revisione sulla base di una proposta della Commissione europea, non ancora approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

<sup>(21)</sup> A tal fine l'espressione "abolizione dell'*exequatur*" significa la disapplicazione dei provvedimenti intermedi specificati dal regolamento Bruxelles I, in particolare la necessità di chiedere una dichiarazione di esecutività. A seguito dell'adozione del regolamento 1215/2012 ("nuovo regolamento Bruxelles I"), a partire dal 10 gennaio 2015 il procedimento di *exequatur* verrà abolito per le sentenze che rientrano nel suo campo d'applicazione.

## 2.4.2. Il regolamento sulla notifica e/o comunicazione e il regolamento sull'assunzione delle prove<sup>(22)</sup>

Entrambi i regolamenti si applicano al procedimento europeo per le controversie di modesta entità in quanto di norma applicabili ai procedimenti civili in cui devono essere trasmessi documenti da uno Stato membro a un altro e devono essere assunte prove in uno Stato membro a partire da un altro. Tuttavia, il regolamento contiene alcune disposizioni relative sia alla notificazione e/o comunicazione dei documenti che all'assunzione delle prove, che prevalgono sulle norme generali degli altri strumenti. Contiene altresì disposizioni sulla notifica e/o comunicazione di documenti che derivano dal regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo, a loro volta prevalenti, ove diverse, sulle norme del regolamento sulla notificazione e/o comunicazione.

## 2.4.3. Il regolamento sul titolo esecutivo europeo e il regolamento sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

### 2.4.3.1. Analogie e differenze rispetto al procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Sotto certi aspetti questi due regolamenti e quello del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono essere raggruppati sulla base delle caratteristiche che li accomunano, tra cui norme semplificate per il riconoscimento e l'esecuzione, grazie all'abolizione dell'*exequatur*, e la possibilità di revisione delle decisioni adottate e dei certificati emessi nell'ambito dei rispettivi procedimenti laddove non siano rispettati certi requisiti minimi. A questo scopo, salvo le questioni di notificazione e/o comunicazione di cui al punto precedente, il regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità "prende a prestito" dal regolamento sul titolo esecutivo europeo alcune norme relative alla revisione delle decisioni per applicarle al procedimento stesso.

Un'altra caratteristica comune ai tre strumenti è che tutti danno applicazione pratica al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze in materia civile, allo scopo di semplificare e accelerare il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri dei diritti dei creditori nell'Unione europea. In questo senso i regolamenti contribuiscono alla costruzione di un vero spazio di giustizia nell'Unione e al

<sup>(22)</sup> Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79); regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).



completamento del mercato unico. Ciascun regolamento ha un campo d'applicazione diverso e non tutti possono essere usati in ogni causa civile transfrontaliera.

Inoltre, malgrado le numerose analogie fra i tre regolamenti, sussiste una differenza molto importante. Diversamente dal titolo esecutivo europeo e dall'ingiunzione di pagamento europea, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica sia alle cause in cui è esercitata la difesa, che a quelle in cui non viene fatta opposizione. È pertanto necessario che il potenziale attore decida all'inizio quale sia il miglior procedimento da usare, decisione che dipenderà fortemente dalle circostanze di fatto di ciascuna causa, in particolare la possibilità che venga assicurato il contraddittorio, oltre che dal valore della causa stessa.

#### **2.4.3.2. Titolo esecutivo europeo, ingiunzione di pagamento europea e procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Usi a confronto**

Titolo esecutivo europeo – Questo strumento è utile solo qualora sia necessario ottenere l'esecuzione di una decisione giudiziaria nell'ambito di una causa in cui non è stata fatta opposizione, in caso di transazione giudiziaria o di un'obbligazione che abbia carattere di titolo esecutivo nello Stato membro d'origine. Il regolamento sul titolo esecutivo europeo definisce cosa si debba intendere per causa in cui non è fatta

opposizione: in genere si tratta di una causa in cui non è stata presentata la difesa e la sentenza è stata emessa in contumacia o d'ufficio o in cui, dopo aver inizialmente presentato la propria difesa, il convenuto l'abbia ritirata.

Ingiunzione di pagamento europea – Questo procedimento è particolarmente adatto all'attore che voglia far valere un credito non contestato: l'attore presenta domanda al giudice il quale, in caso di accoglimento della stessa, emette il provvedimento d'ingiunzione e ne ordina la notificazione al convenuto, che ha dal canto suo la possibilità di presentare opposizione; in tal caso, tuttavia, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non può proseguire, poiché l'opposizione del convenuto fa sì che la causa venga trattata secondo le norme del processo civile ordinario. Se il convenuto non presenta opposizione in seguito alla notifica dell'ingiunzione, l'attore adotta le misure di esecuzione necessarie a garantire il pagamento. Si tratta di un provvedimento particolarmente adatto per l'attore che agisca per ottenere il pagamento di più crediti, come ad esempio le imprese erogatrici di energia o simili che agiscono contro clienti inadempienti.

Pur avendo un campo d'applicazione simile, il titolo esecutivo europeo e l'ingiunzione di pagamento europea sono diversi in quanto il primo attesta che l'esito di una procedura nazionale è valido per l'esecuzione in un altro Stato membro, mentre la seconda è un procedimento europeo a sé stante che si svolge in gran parte nello stesso modo in tutti gli Stati membri. Spetta al creditore decidere quale di questi procedimenti

usare per far valere un credito che non è, o presumibilmente non sarà, contestato. L'ingiunzione di pagamento europea è particolarmente utile al creditore che intenda ottenere il pagamento di crediti in vari Stati membri, poiché con essa può seguire un unico procedimento piuttosto che una molteplicità di procedimenti nei vari ordinamenti nazionali degli Stati membri interessati.

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità - Va distinto dai due precedenti in quanto è utilizzabile sia per le cause in cui viene presentata opposizione sia in quelle in cui ciò non avviene, purché il valore non superi i 2 000 EUR; il procedimento è quindi utilizzabile per cause transfrontaliere il cui oggetto sia un credito contestato. Nel caso in cui l'attore ritenga che non vi sia contestazione, può risultare più conveniente l'ingiunzione di pagamento europea, che rimane comunque l'unico procedimento europeo specificamente adatto alle controversie transfrontaliere il cui valore supera il 2 000 EUR.

#### 2.4.4. Altri strumenti

Occorre tenere presente che vi sono vari strumenti dell'Unione che, a motivo del campo d'applicazione materiale del regolamento, trovano applicazione nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Ne sono due esempi il regolamento Roma I e il regolamento Roma II, relativi alla legge applicabile rispettivamente alle obbligazioni contrattuali e a quelle non contrattuali. Le norme ivi contenute determineranno quale sarà la legge applicabile a una

controversia nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, allo stesso modo in cui il regolamento lo determina per qualsiasi altra pretesa nell'ambito di altri procedimenti.

Chi è chiamato a trattare le controversie nell'ambito del procedimento europeo in questione dovrà anche considerare che, a seconda della specifica materia oggetto della pretesa, possono applicarsi altri strumenti dell'Unione: ad esempio, una pretesa può rientrare nel campo d'applicazione di strumenti dell'Unione per la tutela dei consumatori e, in tal caso, le relative disposizioni possono avere un'influenza sui diritti e gli obblighi delle parti se la pretesa è oggetto di una lite.

## 2.5. Rapporto con il diritto nazionale

### 2.5.1. Diritto processuale nazionale

Il diritto nazionale svolge un duplice ruolo ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In primo luogo, per quanto riguarda il procedimento in sé, il regolamento dispone chiaramente che, salvo se ivi diversamente previsto, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui il procedimento stesso si svolge. In seconda battuta, il regolamento prevede espressamente l'applicazione del diritto nazionale in determinate fasi del procedimento: i casi in cui sia impugnata una decisione emessa nel quadro del procedimento europeo, o in cui venga presentata una domanda riconvenzionale che supera il


valore limite fissato per le controversie di modesta entità<sup>(23)</sup>, ne sono altrettanti esempi. In secondo luogo il diritto processuale nazionale dovrà essere applicato tenendo in considerazione gli obiettivi del procedimento illustrati nel considerando 7 del regolamento. È opportuno ricordare che non solo si dovrebbe evitare di applicare il diritto processuale nazionale in contraddizione con il procedimento europeo, ma che l'applicazione del primo dovrebbe tendere alla realizzazione degli obiettivi del secondo.

### 2.5.2. Diritto sostanziale nazionale

Fatta salva questa generale circostanza procedurale, il diritto sostanziale nazionale dovrà presumibilmente applicarsi all'oggetto di qualsiasi controversia. Tuttavia, la legge applicabile può non essere il diritto dello Stato membro del giudice adito, a seconda di quanto disposto dalle pertinenti norme contenute negli strumenti sulla legge applicabile.

---

<sup>(23)</sup> Si veda *infra*, punto 9.2, per le informazioni da fornire in merito al diritto processuale nazionale ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.



# CAPITOLO TRE

## Avvio del procedimento

### 3.1. Organo giurisdizionale competente a ricevere la domanda

In virtù dell'articolo 11 del regolamento, che prevede che gli Stati membri hanno il dovere di assicurare che le parti dispongano di un'assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli, tutti gli Stati membri dovrebbero rendere disponibile tale assistenza per la compilazione del modulo di domanda come degli altri moduli.

#### 3.1.1. Obbligo di dichiarare nel modulo di domanda i motivi della competenza giurisdizionale

Le norme che determinano il giudice competente a ricevere la domanda nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità vanno individuate tanto a livello nazionale che a livello dell'Unione. Le norme di diritto dell'Unione sulla giurisdizione attribuiscono la competenza agli organi giurisdizionali di uno tra gli Stati membri, mentre sono le norme di diritto locale nazionale in ciascuno Stato membro a stabilire a quale giudice o a quali giudici debba essere sottoposta una controversia europea di modesta entità. Questo è un punto importante per l'attore, poiché ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, il modulo di domanda deve essere presentato all'organo giurisdizionale che ha competenza giurisdizionale e per materia. Perciò l'attore deve completare il punto 4 del modulo per indicare i motivi della giurisdizione scelta; l'assistenza pratica alla compilazione dei moduli dovrebbe essere garantita in tutti gli Stati membri, poiché questo prevede l'articolo 11,

ossia che le parti possano essere aiutatae nel compilare il modulo di domanda e gli altri eventuali moduli.

#### 3.1.2. Norme dell'Unione sulla competenza giurisdizionale

Le norme applicabili sono quelle contenute nel regolamento Bruxelles I per cui, al fine di stabilire l'organo giurisdizionale competente a ricevere la domanda, occorre considerare in primo luogo quale norma o quali norme in materia di giurisdizione si applicano alla controversia su cui si fonda la domanda. Le norme applicabili dipendono dai fatti di ciascun caso specifico, a partire dalla distinzione di fondo se si tratti di una domanda derivante da un'obbligazione contrattuale o da una non contrattuale, come quella derivante da colpa o negligenza da cui siano derivati danni, perdite, lesioni o all'attore.

Il potenziale attore che debba stabilire accuratamente quale sia l'organo giurisdizionale competente a trattare una causa nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità deve poter avere accesso alle informazioni relative alle norme nazionali degli Stati membri sulla giurisdizione. Molti Stati membri mettono a disposizione tali informazioni su loro siti web. Inoltre, sempre in virtù del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione europea in merito all'organo giurisdizionale competente a conoscere delle cause nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, informazioni che poi devono essere rese accessibili al pubblico.

Dette informazioni sono perciò disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica da cui è possibile accedere al sito web dell'atlante giudiziario europeo contenente informazioni sul diritto interno degli Stati membri <sup>(24)</sup>.

### 3.1.2.1. Competenza giurisdizionale in casi che coinvolgono i consumatori

Nel regolamento Bruxelles I esistono norme specifiche in materia di giurisdizione che si applicano ai casi che riguardano i consumatori. Il consumatore è definito come un soggetto che non agisce nell'ambito della propria attività professionale. Sapere quali norme del regolamento Bruxelles I si applicano è estremamente importante al fine di stabilire l'organo giurisdizionale competente per cause avviate da un consumatore, ad esempio contro un'impresa. In alcune circostanze il consumatore può avere il diritto di promuovere un'azione dinanzi a un giudice dello Stato membro in cui è domiciliato o risiede abitualmente, il quale è competente, secondo le norme locali nazionali, a trattare una controversia europea di modesta entità. In molti casi si tratterà di un giudice che siede nel luogo – paese o città – in cui il consumatore abita. Questo è un criterio importante anche in altri tipi di cause che vedono coinvolti i consumatori, come quelle promosse da un'impresa nei confronti di un consumatore, da un singolo consumatore contro un altro consumatore, o controversie tra imprese.

<sup>(24)</sup> I link verso il portale della giustizia elettronica e il sito web dell'atlante sono reperibili alla fine della presente guida.

### 3.1.2.2. Norme di definizione della competenza giurisdizionale nei contratti conclusi dai consumatori nel regolamento Bruxelles I

Gli articoli da 15 a 17 del regolamento Bruxelles I contengono norme speciali in materia di competenza sui contratti conclusi dai consumatori. Non si tratta di norme che ne sostituiscono altre nel regolamento, ma di norme che offrono ai consumatori un'ulteriore possibilità di scelta per un'azione in giudizio.

Se si tratta di un contratto

- per la vendita a rate di beni mobili materiali,
- per un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, oppure
- concluso dal consumatore con un'impresa le cui attività commerciali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, come la pubblicità, verso tale Stato,

il consumatore può avviare un'azione fondata sul contratto

- dinanzi ai giudici dello Stato in cui è domiciliata l'impresa, oppure
- dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore,



- mentre l'impresa può agire in giudizio in base al contratto con il consumatore solo dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. In entrambi i casi una domanda riconvenzionale può essere presentata dinanzi al giudice già adito per la causa principale pendente.

Non è possibile modificare tali modalità di definizione della competenza mediante accordo tra il consumatore e l'impresa, salvo che:

- l'accordo sia concluso dopo l'inizio della lite oggetto della controversia,
- l'accordo consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quello risultante dalle norme, oppure
- l'accordo sia tra un consumatore e un'impresa entrambi domiciliati nello stesso Stato membro e conferisca competenza giurisdizionale ai giudici di quello Stato membro senza contravvenire alle leggi di detto Stato.

#### Osservazioni

1. Ove il contratto da cui prende origine la causa sia concluso tra un consumatore e un'impresa che, benché non sia domiciliata nello stesso Stato membro del consumatore, possiede una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede di attività in uno degli Stati membri e la controversia riguardi tali attività, l'impresa è considerata come avente domicilio nello stesso Stato membro del consumatore.
2. In generale le norme speciali per i consumatori non si applicano ai contratti di trasporto, salvo laddove il contratto presenti un prezzo globale e preveda la combinazione di prestazioni di trasporto e di alloggio, come nel caso dei pacchetti vacanza.



### 3.1.3. Norme locali o “nazionali” sulla competenza giurisdizionale

Una volta che abbia stabilito le norme del regolamento Bruxelles I che si applicano e, quindi, lo Stato membro o gli Stati membri i cui giudici sono competenti a trattare una domanda nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'attore dovrà verificare anche le norme interne dello Stato in questione al fine di stabilire quale giudice può essere competente, secondo le norme del diritto nazionale locale, a trattare una controversia europea di modesta entità. L'approccio varia da uno Stato membro all'altro, poiché questo aspetto non è disciplinato a livello dell'Unione.

Spesso, in quegli Stati membri che hanno già introdotto un procedimento per controversie di modico valore o simili, gli stessi organi giurisdizionali competenti a trattare le cause nell'ambito del procedimento nazionale si occupano anche di controversie europee di modesta entità. In altri Stati membri vigono norme speciali per determinare a quale giudice debba essere presentata una controversia europea di modesta entità e in alcuni le opzioni sono varie a seconda dell'oggetto della lite.

In questo contesto è necessario fare riferimento a fonti d'informazione sulle norme interne degli Stati membri: molti hanno siti web in cui si possono reperire tali informazioni e lo stesso regolamento prevede l'obbligo per gli Stati membri di fornirle alla Commissione, che a sua volta le mette a disposizione del pubblico.

Anche queste informazioni sono disponibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, da cui è possibile accedere al sito web dell'atlante giudiziario europeo contenente informazioni aggiornate sul diritto interno degli Stati membri<sup>(25)</sup>.

## 3.2. Utilizzo del modulo di domanda

Come si è già detto, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere essenzialmente un procedimento in forma scritta. Per questo motivo viene avviato con il modulo di domanda previsto dal regolamento e presentato nel relativo allegato I (modulo A). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, gli Stati membri sono tenuti a garantire che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri devono assicurare che le parti dispongano di un'assistenza ai fini della compilazione dei moduli. Per accedere alle versioni elettroniche del modulo in tutte le lingue ufficiali dell'UE si rinvia al link nella sezione finale della presente guida. Lo stesso modulo contiene istruzioni per l'attore sulle informazioni da inserire e tali istruzioni dovrebbero essere seguite alla lettera. Tuttavia, vi sono due aspetti specifici che meritano un'attenzione particolare, segnatamente l'esame della controversia stessa e la questione di come trattare gli interessi ai fini della domanda.

<sup>(25)</sup> Il link verso il portale della giustizia elettronica e il sito web dell'atlante sono reperibili alla fine della presente guida.



### 3.2.1. Esame della domanda

#### 3.2.1.1. Formulazione della domanda

Esaminare il fondamento e il valore della controversia è necessario per compilare il punto 8 del modulo A “*Dettagli della controversia*” in cui è presentata la controversia, oltre che per accertare che questa rispetta effettivamente il valore limite del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Riguardo alla prima questione, è cruciale che ciascun distinto elemento della controversia e il relativo fondamento siano presentati nel modo più chiaro possibile tenendo conto che il convenuto tenderà di negare la pretesa. La base fattuale della controversia da descrivere nel riquadro 8 del modulo di domanda deve essere suffragata da tutti i documenti scritti necessari a consentire al giudice che riceve la domanda di determinarne il valore, il fondamento e le relative prove a sostegno. Ove ciò non avvenga, si corre il rischio che il giudice rigetti la domanda come infondata o, quanto meno, richieda all'attore ulteriori informazioni, con ulteriore allungamento dei tempi e ritardo del procedimento.

#### 3.2.1.2. Valore della domanda

Riguardo al valore della controversia, occorre ricordare che il valore limite si applica esclusi i diritti, le spese e gli interessi che si sommano all'importo principale. Se l'importo principale è costituito da vari elementi, è opportuno che ciascuno sia menzionato separatamente; ma se l'importo complessivo di tutti gli elementi supera il valore limite, la controversia non rientra nel campo d'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità<sup>(26)</sup>.

### 3.2.2. Trattamento degli interessi

Anche se la domanda è esaminata senza tener conto degli interessi, nondimeno devono essere menzionati la relativa cifra o il relativo tasso, oltre alla base su cui gli interessi sono maturati o stanno maturando con riferimento all'importo principale, come si legge nel riquadro 7 al punto 7.4 del modulo A. Tuttavia, se la domanda principale consiste nella richiesta del pagamento di interessi, ciò deve risultare al punto 7.1 e il valore della controversia sarà esaminato su questa base a titolo principale, malgrado si tratti di interessi. Ne è un esempio la circostanza in cui l'importo principale è costituito da interessi su un prestito il cui capitale è stato già rimborsato dal convenuto.

---

<sup>(26)</sup> Si ricorda che il valore limite di 2000 EUR verrà sottoposto a revisione e potrà essere modificato.

### 3.3. Costo della presentazione della domanda

Nella maggior parte degli Stati membri gli organi giurisdizionali richiedono il pagamento di un diritto per ricevere la domanda nel quadro del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e non tratteranno la causa fintanto che tale diritto non sia stato pagato. Questo significa che è necessario stabilire prima di tutto se il giudice a cui è presentata la domanda, ossia il giudice competente ai sensi delle norme dell'Unione e di quelle nazionali, richieda il pagamento di tale diritto per la presentazione della domanda. In caso affermativo, occorre poi stabilire quale sia l'importo di detto diritto e quali siano le modalità di pagamento. Anche queste informazioni sono accessibili da siti web locali così come dal sito della rete giudiziaria europea/dell'atlante giudiziario europeo, per il quale si rinvia al punto 3.1.2. Ad ogni modo, il mezzo di pagamento delle spese deve essere menzionato nel riquadro 6 del modulo di domanda in cui sono presentate varie opzioni.

### 3.4. Allegati al modulo di domanda

Poiché il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è concepito per essere essenzialmente un procedimento in forma scritta, è necessario presentare, insieme al modulo di domanda, tutta la documentazione a sostegno, nella forma di prove documentali. Tale documentazione è necessaria a stabilire il valore della controversia, il suo fondamento e gli elementi di prova sui cui

ci si può basare in caso di opposizione, tenuto conto del fatto che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si applica sia alle cause in cui viene presentata opposizione sia a quelle in cui ciò non avviene. Ciò è previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e al punto 8 del modulo di domanda. Benché il giudice possa richiedere all'attore informazioni aggiuntive, come descritto di seguito al punto 5.2, sussiste il rischio che rigetti la domanda qualora consideri complessivamente insufficienti a giustificarla le informazioni ricevute insieme al modulo di domanda e quelle in esso contenute; è quindi preferibile inviare tutte le informazioni pertinenti al momento della presentazione del modulo di domanda, senza dimenticare che possono esserne richieste le traduzioni, con relative conseguenze in termini di costi.

### 3.5. Invio della domanda all'organo giurisdizionale

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è detto chiaramente che la domanda può essere presentata tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. L'attore deve quindi poter sapere quali sono i mezzi di comunicazione accettati dall'organo giurisdizionale cui ha inviato il modulo di domanda. Trattandosi di una questione disciplinata dal diritto processuale degli Stati membri, le relative informazioni dovrebbero essere accessibili allo stesso modo delle informazioni su tale diritto.

L'attore dovrà prestare molta attenzione a cosa richiede l'organo giurisdizionale come elementi di prova, specie documentali, e altra documentazione utilizzabile a fini probatori, e alla forma che tale documentazione deve avere. Non tutti gli organi giurisdizionali accettano copie, scannerizzate o meno, della documentazione probatoria; un giudice può, ai sensi delle sue norme nazionali in materia di prove, richiedere documenti in originale. A seconda dell'effettiva posizione su questo punto, quindi, pur potendo accettare il modulo di domanda in formato elettronico, un organo giurisdizionale può non accettare la documentazione contenente gli elementi di prova per via elettronica; sembrerebbe perciò più logico, in tal caso, inviare il modulo di domanda insieme alla documentazione probatoria per altri mezzi accettati dallo stesso organo<sup>(27)</sup>.

---

<sup>(27)</sup> Se da un lato alcuni giudici sono pronti ad accettare il modulo di domanda in formato elettronico, ed altri seguiranno, dall'altro resta incerto se gli stessi giudici possono accettare nello stesso formato gli elementi di prova che lo accompagnano; nessuna disposizione del regolamento impedisce agli organi giurisdizionali di accettare tutti i documenti in formato elettronico ed è auspicabile che questa posizione si affermi col tempo, poiché ciò gioverebbe alla finalità generale di fare in modo che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sia semplice, rapido e a costi contenuti per gli utenti.

### 3.6. Lingua

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, il modulo di domanda deve essere presentato in una lingua dell'organo giurisdizionale e lo stesso vale per la descrizione dei documenti giustificativi al punto 8.2 del modulo di domanda. Si veda anche il punto 4.7 di seguito per quanto riguarda altri moduli e documenti. La scelta della lingua adeguata va fatta con cura in quegli Stati membri in cui esistono più lingue "ufficiali". Alcuni Stati membri accettano anche domande in una lingua diversa da una lingua ufficiale<sup>(28)</sup>. Occorre altresì ricordare che il convenuto ha il diritto di rifiutare la notificazione e/o comunicazione del modulo di domanda e dei documenti giustificativi se non vengono rispettati i pertinenti requisiti linguistici della notificazione, come illustrato di seguito al punto 4.2 e alla nota 32. Va anche notato che, se si ritiene necessaria una traduzione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, la responsabilità di fornirla e di sostenerne i costi incombe sulla parte a cui il giudice la richiede. Lo stesso vale qualora una parte abbia rifiutato la notificazione di un documento a motivo che non è redatto nella lingua corretta come definita all'articolo 6, paragrafo 3.

---

<sup>(28)</sup> Per informazioni circa le lingue richieste o consentite, si rinvia ai siti web nazionali o al sito dell'atlante giudiziario europeo/rete giudiziaria europea.



# CAPITOLO QUATTRO

Fase successiva al ricevimento della domanda da parte dell'organo giurisdizionale

## 4.1. Rettifica o completamento del modulo di domanda a cura dell'attore

### 4.1.1. Controllo del modulo di domanda da parte dell'organo giurisdizionale

Una volta ricevuto il modulo di domanda e la relativa documentazione, e prima di procedere alla loro notifica al convenuto, il giudice deve anzitutto verificare che il modulo sia stato compilato correttamente secondo i requisiti previsti dal regolamento. Qualora constati che ciò non è avvenuto e salvo che ritenga la pretesa infondata o manifestamente irricevibile, nel qual caso la può respingere, il giudice può chiedere all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda o di inviare ulteriori informazioni o documenti, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4.

### 4.1.2. L'organo giurisdizionale informa l'attore se la domanda non rientra nel campo d'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Qualora ritenga che, sia pur descritta correttamente e fondata, la pretesa non rientri nel campo d'applicazione del regolamento, ad esempio perché la materia di cui tratta non può essere usata come fondamento per un procedimento europeo per le controversie di modesta entità o perché il suo importo supera il valore limite stabilito, l'organo giurisdizionale deve

informarne l'attore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3<sup>(29)</sup>. L'attore può quindi decidere di ritirare la domanda; in caso contrario, ai sensi sempre dell'articolo 4, paragrafo 3, l'organo giurisdizionale deve esaminare la controversia secondo le norme del procedimento nazionale applicabile.

### 4.1.3. L'attore può chiedere assistenza per compilare il modulo di domanda

Poiché l'iter per la rettifica comporta un ulteriore allungamento dei tempi, è sempre nell'interesse dell'attore cercare di fare in modo che, al momento della sua prima presentazione, il modulo sia compilato correttamente e inviato all'organo giurisdizionale corredato di tutti i documenti giustificativi necessari. A tal proposito, l'attore dovrebbe poter disporre di assistenza alla compilazione del modulo, dovendo gli Stati membri provvedere in tal senso conformemente all'articolo 11. In molti Stati membri quest'assistenza è fornita dal personale dell'organo giurisdizionale, ma le soluzioni possono essere varie.

---

<sup>(29)</sup> Se il giudice decide di accogliere la pretesa ma di trattarla nel quadro del relativo procedimento nazionale, dovrebbe darne notizia all'attore e, a tal fine, alcuni Stati membri hanno previsto un apposito modulo. In generale, in alcuni Stati membri sono previsti moduli da usarsi nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in aggiunta a quelli già allegati al regolamento.

#### 4.1.4. Richiesta all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda

La richiesta va formulata con il modulo B previsto dal regolamento. Questo stesso modulo può essere usato anche qualora il modulo di domanda non sia stato presentato nella lingua dell'organo giurisdizionale, affinché l'attore provveda a ripresentarlo nella lingua appropriata. Il modulo contiene il termine fissato dall'organo giurisdizionale entro il quale l'attore deve fornire le informazioni richieste o rinviare il modulo corretto. Secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, in circostanze eccezionali l'organo giurisdizionale può prorogare tale termine. Se l'attore non rispetta il termine fissato o se il modulo non è ancora completato correttamente o nella lingua appropriata, la domanda può essere respinta. Il rigetto a questo titolo non ha l'effetto di dirimere nel merito la controversia, che può quindi essere ripresentata nel quadro di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità o dell'opportuno procedimento nazionale.

## 4.2. Invio del modulo di domanda al convenuto

### 4.2.1. L'organo giurisdizionale invia copia dei moduli A e C

Una volta stabilito che la domanda può essere esaminata come controversia europea di modesta entità, nella sua formulazione originaria presentata dall'attore o previa rettifica del modulo di domanda o inoltro di informazioni o documenti supplementari, l'organo giurisdizionale invia al

convenuto una copia del modulo di domanda e dei documenti giustificativi unitamente al modulo di replica di cui compila la prima parte<sup>(30)</sup>.

### 4.2.2. Termini

L'organo giurisdizionale deve inviare tali documenti al convenuto entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda debitamente compilato ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Detto termine decorre dalla data di ricevimento iniziale del modulo di domanda, qualora non siano richieste rettifiche o informazioni supplementari, oppure da una data successiva, tenuto conto del termine fissato nella richiesta di rettificare o completare il modulo o di fornire informazioni supplementari.

### 4.2.3. Modalità di notificazione e/o comunicazione

#### 4.2.3.1. Notificazione e/o comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (articolo 13, paragrafo 1)

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale deve inviare il modulo C unitamente alla copia del modulo di domanda e

<sup>(30)</sup> Occorre prestare attenzione alla lingua dei moduli (si veda il punto 4.2.3 per i requisiti relativi alla notificazione e/o comunicazione); taluni organi giurisdizionali inviano i moduli sia nella propria lingua che in quella del destinatario.

dei documenti giustificativi tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata<sup>(31)</sup>.

#### 4.2.3.2. Norme per la notificazione e/o comunicazione in tutti gli altri casi (articolo 13.2)

Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata tramite i servizi postali, il regolamento prevede che, ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, possa avvenire secondo una delle modalità previste dal regolamento sul titolo esecutivo europeo. Si vedano in proposito gli articoli 13 e 14 di detto regolamento. Occorre sottolineare che tali norme in materia di notificazione dedotte dal regolamento sul titolo esecutivo europeo si applicano solo se la notificazione e/o comunicazione non è effettuata mediante il metodo descritto all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Per maggiori dettagli su tali norme "di default" si rinvia al riquadro sulla notificazione e/o comunicazione qui di seguito.

<sup>(31)</sup> Ove sia necessario effettuare la notificazione e/o comunicazione in un altro Stato membro, i documenti devono essere trasmessi a quest'ultimo conformemente al regolamento sulla notificazione e/o comunicazione dei documenti.

#### Norme sulla notificazione e/o comunicazione di documenti ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento sul titolo esecutivo europeo (norme "di default")

##### 4.2.3.2.1. Notificazione e/o comunicazione con ricevuta di ritorno del destinatario o di un suo rappresentante

In sintesi, i metodi di notificazione con prova di ricevimento descritti all'articolo 13 del regolamento sul titolo esecutivo europeo consentono:

- la notificazione in mani proprie con dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal destinatario;
- la dichiarazione della persona competente che ha provveduto alla notificazione, attestante che il destinatario ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale<sup>(32)</sup>;

<sup>(32)</sup> A tal proposito occorre ricordare il diritto di rifiutare la notificazione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla notificazione e/o comunicazione degli atti (regolamento (CE) n.1393/2007) qualora essi non siano redatti o accompagnati da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario o in una o più delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notificazione (si veda anche il considerando 12 del regolamento). Ciò non implica tuttavia che un convenuto sia autorizzato a rifiutare la notificazione di un atto che non è in una lingua dello Stato membro, qualora sia in grado di comprendere la lingua dell'atto; a questo proposito si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-14/07, *Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR contro Industrie- und Handelskammer Berlin*.

- la notificazione per posta con dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal destinatario<sup>(33)</sup>;
- notificazione con mezzi elettronici attestata da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dal destinatario.

#### 4.2.3.2.2. Notificazione e/o comunicazione senza ricevuta di ritorno del destinatario o di un suo rappresentante

Analogamente, i metodi di notificazione senza prova di ricevimento descritti all'articolo 14 del regolamento sul titolo esecutivo europeo consentono:

- la notificazione presso l'indirizzo personale del destinatario a persone che vivono al suo stesso domicilio o sono ivi impiegate;
- nel caso di destinatario lavoratore autonomo o persona giuridica, la notificazione può essere effettuata anche presso la sede di attività del destinatario a persone sue dipendenti;
- il deposito dell'atto nella cassetta delle lettere del destinatario;
- il deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del destinatario, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura

giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza.

In caso di ricorso ad uno di questi metodi, la notificazione deve essere attestata:

- mediante dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona a cui sono stati notificati i documenti; oppure
- da un documento, sottoscritto dalla persona che ha provveduto alla notificazione, che certifica la forma di notificazione, la data in cui è stata effettuata, il nome della persona cui è stata effettuata nonché il legame di quest'ultima con il destinatario.

La notificazione può essere altresì effettuata:

- per posta senza prova di ricevimento ove il destinatario sia domiciliato nello Stato membro in cui siede l'organo giurisdizionale adito nel merito della causa;
- con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il destinatario abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

NB: la notificazione mediante uno di questi metodi non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza.

<sup>(33)</sup> Questo metodo è simile a quello previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità (si veda il punto 4.2.3.1).





### 4.3. Alternative a disposizione del convenuto una volta ricevuto il modulo di domanda

Una volta ricevuto il modulo di domanda, il convenuto può:

- rispondere entro 30 giorni dalla notifica del modulo di domanda
- compilando la parte II del modulo di replica C e rinviandolo all'organo giurisdizionale corredato di tutti i documenti giustificativi pertinenti, oppure
- in qualunque altro modo opportuno senza utilizzare il modulo di replica;
- non rispondere, nel qual caso l'organo giurisdizionale si pronuncerà sulla controversia dopo 30 giorni dalla data della notificazione.

Nel rispondere, il convenuto tra l'altro può:

- ammettere o contestare, in tutto o in parte, la pretesa;
- contestare i motivi della competenza giurisdizionale su cui si fonda la controversia;
- contestare la pretesa sostenendo che
  - l'oggetto della stessa non rientra nel campo d'applicazione materiale del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (compilando a tal fine la parte II, paragrafo I, del modulo di replica C), oppure

- essa non è di natura transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3 del regolamento;
- dichiarare che il valore della pretesa, ove non pecuniaria, è superiore al limite disposto per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
- contestare la pretesa nel merito o nell'importo reclamato;
- indicare, nella parte II, paragrafo 2, del modulo di replica, i testimoni e gli altri elementi di prova presentati e allegare tutti i documenti giustificativi pertinenti;
- chiedere, nella parte II, paragrafo 3, del modulo di replica, la fissazione di un'udienza, e
- presentare una domanda riconvenzionale mediante il modulo di domanda A unitamente a tutti i documenti giustificativi pertinenti oltre al modulo di replica.

NB: il convenuto non deve inviare alcun documento all'attore; tale incombenza spetta all'organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 4 e 6, del regolamento.

#### 4.4. Domanda principale o domanda riconvenzionale che eccedono il valore limite

Se il convenuto dichiara che il valore della controversia non pecuniaria è superiore al valore limite del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'organo giurisdizionale deve pronunciarsi sulla

questione entro 30 giorni dall'invio della replica all'attore. Qualora il convenuto presenti una domanda riconvenzionale, l'attore potrà avvalersi dell'analogo diritto di dichiarare che questa supera il valore limite. Dall'applicazione alla domanda riconvenzionale dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 5, prevista dall'articolo 5, paragrafo 7, discende che l'attore e il convenuto avranno ciascuno l'opportunità di contestare, durante il procedimento, le rispettive posizioni in merito a questo punto. La decisione del giudice su tale questione non riguarda il merito della domanda principale o della domanda riconvenzionale, bensì la questione se la controversia rientri nel campo d'applicazione del procedimento<sup>(34)</sup>. Il regolamento, all'articolo 5, paragrafi 5 e 7, prevede che la decisione dell'organo giurisdizionale su questo punto non possa essere impugnata autonomamente.

#### 4.5. Domanda riconvenzionale

Se il convenuto presenta una domanda riconvenzionale, come descritto all'articolo 5, paragrafo 7, tutte le disposizioni del regolamento, in particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, e l'articolo 2, si applicano alla domanda riconvenzionale così come alla domanda principale. Ciò significa che la domanda riconvenzionale deve rientrare nel campo d'applicazione del regolamento e rispondere alle norme in

<sup>(34)</sup> Si veda anche il precedente punto 4.1.2 per i casi in cui la domanda principale o la domanda riconvenzionale non rientrano nel campo d'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

materia di avvio del procedimento<sup>(35)</sup>. Alla domanda riconvenzionale si applicano altresì le seguenti ulteriori disposizioni:

- l'organo giurisdizionale deve notificare all'attore la domanda riconvenzionale e i relativi documenti giustificativi entro 14 giorni dal loro ricevimento;
- l'attore deve replicare entro 30 giorni dalla notifica;
- se il valore della domanda riconvenzionale supera il valore limite previsto per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'intera causa, ossia tanto la domanda principale che la domanda riconvenzionale, è sottratta a detto procedimento e verrà trattata conformemente alle norme procedurali pertinenti dello Stato membro del giudice adito, che si tratti dello stesso organo o di un altro, competente ai sensi del diritto nazionale.

NB: ai fini della definizione del valore, la domanda principale e quella riconvenzionale devono essere considerate separatamente, sempre in virtù del fatto che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 2 si applica anche alla domanda riconvenzionale. Pertanto, anche se il valore cumulativo della domanda principale e di quella riconvenzionale supera il valore limite, non per questo non continua ad applicarsi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità; nel pronunciarsi su questo punto il giudice non è autorizzato ad andare oltre le rispettive norme che le disciplinano.

<sup>(35)</sup> Si veda in proposito il capitolo tre della presente guida.

## 4.6. Tempistica

Occorre rilevare che ciascuna fase del procedimento europeo per le controversie di modesta entità risponde a una tempistica predefinita che è particolarmente importante rispettare al momento dell'avvio del procedimento e quando il giudice inizia l'esame della questione. I tempi fissati dall'articolo 5 sono cruciali per far sì che il procedimento sia rapido, specie quelli legati alla notificazione degli atti e alle repliche del convenuto e dell'attore, a seconda di come la controversia evolve. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale ha il potere di prorogare i termini fissati per la presentazione della replica del convenuto (articolo 5, paragrafo 3) e della replica dell'attore alla domanda riconvenzionale (articolo 5, paragrafo 6, ma solo in circostanze eccezionali).

## 4.7. Lingua

Occorre ricordare che le norme relative all'uso della lingua ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono le stesse, che si tratti della domanda principale o della replica del convenuto, della domanda riconvenzionale ed eventuali repliche, o della descrizione dei documenti giustificativi relativi alla domanda riconvenzionale; a questo proposito si rinvia al precedente punto 3.6.



CAPITOLO CINQUE  
Accertamento dei fatti

## 5.1. Doveri dell'organo giurisdizionale in merito all'oggetto della controversia

### 5.1.1. Accertamento d'ufficio dei fatti da parte dell'organo giurisdizionale

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il giudice ha prima di tutto il dovere di accertare i fatti oggetto della controversia riferiti nella domanda principale o nella domanda riconvenzionale. Le pertinenti norme del regolamento (l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1) impongono infatti al giudice di procedere in tal senso e di prendere l'iniziativa indicando alle parti le informazioni da trasmettergli perché possa pronunciarsi sul merito della lite. La gestione e il controllo del procedimento sono quindi affidati all'organo giurisdizionale, nell'intento che questi garantisca il raggiungimento degli obiettivi del regolamento, vale a dire che il procedimento sia rapido, semplice e relativamente poco oneroso.

### 5.1.2. Determinazione dei mezzi di assunzione e della natura delle prove da parte dell'organo giurisdizionale

Per lo stesso motivo l'articolo 9 affida all'organo giurisdizionale anche il compito di specificare i mezzi di assunzione delle prove, tra cui l'assunzione orale e le prove tramite testimoni ed esperti, solo se necessario ai fini della sentenza. Nel valutare questo aspetto, il giudice deve tener conto del costo che tali prove rappresentano, con riferimento all'intento, descritto tra l'altro agli articoli 1 e 16 e al considerando 29, di fare del procedimento europeo per le controversie di modesta entità uno strumento che riduce i costi per la soluzione di controversie transfrontaliere di modesto valore. L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che l'organo giurisdizionale possa decidere se è necessario tenere un'udienza per accertare i fatti; l'organizzazione di un'udienza è tuttavia opzionale e l'organo giurisdizionale ha la facoltà di assumere le prove senza ricorrervi.

## 5.2. Informazioni supplementari da parte dell'attore e del convenuto

Come descritto in precedenza al punto 4.1 della presente guida, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 7, ricevuto il modulo di domanda o la domanda riconvenzionale, l'organo giurisdizionale può, se lo ritiene necessario, chiedere alle parti informazioni supplementari. Poiché spetta a questi accertare i fatti e definire le questioni riguardo alla controversia, anche l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), consente allo stesso organo di chiedere ulteriori dettagli relativi alla controversia dopo aver ricevuto una replica alla domanda principale o riconvenzionale a seguito della notificazione. L'organo giurisdizionale fissa il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite che, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, può altresì essere prorogato in circostanze eccezionali. Secondo l'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale deve informare la parte a cui è stata fatta la richiesta, delle conseguenze del mancato rispetto dei termini, tra cui eventualmente una conclusione sfavorevole alla parte o il rigetto della pretesa. Tutte queste disposizioni mirano a rafforzare il ruolo del giudice nella gestione della causa in modo da ottenere una pronuncia in tempi rapidi.

## 5.3. Decisione dell'organo giurisdizionale di tenere un'udienza

### 5.3.1. Tenuta dell'udienza solo ove necessario

Come precisato poc'anzi, spetta al giudice decidere se tenere un'udienza per l'accertamento dei fatti. Ciò è conforme al principio stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, secondo cui il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è essenzialmente un procedimento in forma scritta; il giudice dovrebbe decidere se tenere un'udienza solo laddove lo reputi necessario ai fini della decisione su tutte le questioni di fatto che sono contestate e non possono essere risolte con altri mezzi, ad esempio chiedendo informazioni supplementari a una o a entrambe le parti, o se una parte ne fa richiesta. Ne discende che il giudice deve decidere caso per caso se ricorrere o meno a un'udienza, tenendo conto degli specifici fatti della lite, oltre che delle informazioni di cui dispone e che può altrimenti ottenere. Nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e in applicazione del principio generale secondo cui il procedimento europeo per le controversie di modesta entità va considerato un procedimento in forma scritta nel cui ambito la tenuta di un'udienza rappresenta l'eccezione, il giudice dovrebbe decidere caso per caso se tenere o meno un'udienza, considerate tutte le circostanze di ciascuna causa, e non applicare la politica generale di organizzarne una in

tutti i casi in cui si applica questo procedimento europeo<sup>(36)</sup>. Al momento di decidere se tenere o meno un'udienza, i giudici sono chiamati a valutare la questione in termini di costi e di convenienza.

### 5.3.2. Possibilità di negare l'udienza

Anche qualora una delle parti ne faccia richiesta, il giudice può rifiutare di fissare un'udienza se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, non sia necessaria per la risoluzione delle questioni e l'equa trattazione della causa. Nel decidere se tenere o meno un'udienza, così come nel condurla, l'organo giurisdizionale deve rispettare il diritto a un giusto processo e il principio del contraddittorio, come chiarito al considerando 9 del regolamento. Se respinge una richiesta di udienza, deve motivare la decisione per iscritto, anche se l'articolo 5, paragrafo 1, chiarisce che tale decisione non può essere impugnata separatamente.

## 5.4. Questioni legate alle prove

L'articolo 9, paragrafo 1, non lascia dubbi quanto al fatto che spetti all'organo giurisdizionale decidere i mezzi con cui verranno assunte le prove e l'ambito di quelle necessarie ai fini della sentenza. Le decisioni su questo punto devono fondarsi sulle norme vigenti in materia di ammissibilità delle prove previste dal diritto applicabile ai

<sup>(36)</sup> Per quanto riguarda il dovere dell'organo giurisdizionale di decidere in merito all'udienza, si vedano, in generale, il successivo punto 5.6.2 e il considerando 9 del regolamento.

procedimenti dinanzi al giudice adito, ossia dal suo diritto processuale nazionale. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale può ammettere dichiarazioni scritte ove consentito dalla legge e dal diritto processuale. Il giudice deve tenere conto delle finalità del procedimento, ossia la rapidità e i costi quanto più possibile contenuti e quindi, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, deve scegliere i metodi di assunzione delle prove che rispondono a tali norme, sono i più semplici e i meno gravosi. Ove gli elementi di prova debbano essere assunti in un altro Stato membro dell'UE, il giudice dovrà valutare se usare le procedure stabilite dalle pertinenti norme dell'Unione, in particolare le disposizioni del regolamento sull'assunzione delle prove in materia civile e commerciale<sup>(37)</sup>. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, nel decidere se acquisire prove tramite perizie o audizioni l'organo giurisdizionale deve tener conto dei costi dell'assunzione delle prove.

## 5.5. Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale deve incoraggiare l'uso dei mezzi tecnologici di comunicazione come la videoconferenza o la teleconferenza per la tenuta dell'udienza o l'assunzione delle prove, contribuendo così a limitare il più possibile i costi e ad accelerare la trattazione, anche se ciò dipende dalla disponibilità di mezzi tecnici per l'uso di tecnologie dell'informazione e

<sup>(37)</sup> Regolamento (CE) n. 1206/2001.



della comunicazione. Ove siano disponibili, il loro uso può far risparmiare tempo e denaro, specie in situazioni in cui, eccezionalmente, il giudice decide di acquisire prove oralmente da testimoni che si trovano in un altro Stato membro. Come già detto, se necessario il giudice può riferirsi alle disposizioni del regolamento sull'assunzione delle prove per semplificare l'iter di assunzione transfrontaliera degli elementi di prova<sup>(38)</sup>.

## 5.6. Ruolo dell'organo giurisdizionale

### 5.6.1. Definire il procedimento

Le finalità principali del procedimento europeo per le controversie di modesta entità quali definite all'articolo 1 del regolamento sono accelerare la risoluzione del contenzioso transfrontaliero in questo tipo di cause, semplificarlo e ridurne i costi, facilitando così l'accesso alla giustizia nell'Unione europea<sup>(39)</sup>. Nel perseguire tali obiettivi ai giudici è assegnato il ruolo fondamentale di prendere l'iniziativa di controllare e definire la procedura da seguire nel quadro del procedimento europeo e di applicare conseguentemente il diritto processuale nazionale. Oltre

<sup>(38)</sup> Si vedano anche il considerando 20 del regolamento e la nota 24 della presente guida; in materia di prove, si veda anche la guida pratica sull'uso della videoconferenza ai sensi del regolamento sull'assunzione delle prove: [http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide\\_videoconferencing\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_it.pdf) by and Network in Civil and Commercial SerMatters

<sup>(39)</sup> Si vedano anche i considerando 5, 7 e 8 del regolamento.



a stabilire l'estensione delle prove e i mezzi per la loro assunzione, il giudice deve in generale gestire il procedimento nel rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto a un giusto processo nel caso di specie. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, l'organo giurisdizionale deve tentare, ove opportuno, di pervenire a una conciliazione tra le parti, dovere che non è circoscritto alla fase dell'udienza ma che si esplica nel corso di tutto il procedimento riguardo alla domanda principale e a quella riconvenzionale.

### 5.6.2. Informare le parti sulle questioni procedurali

Il dovere del giudice di controllare e gestire il procedimento europeo è rafforzato dall'articolo 12, paragrafo 2, secondo cui l'organo giurisdizionale è tenuto ad assistere le parti su questioni procedurali informandole a questo proposito; dal considerando 9 discende peraltro che, nel far questo, il giudice deve agire in modo imparziale nei confronti delle parti, al fine di garantire l'equità del procedimento. Tale dovere d'informazione può essere assolto in vari modi a seconda delle procedure nazionali: ad esempio, oralmente nel corso del procedimento o mediante mezzi di comunicazione elettronici come l'email o la teleconferenza, o ancora con altri mezzi consentiti dal diritto nazionale<sup>(40)</sup>. L'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che le parti non sono obbligate a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia, compito perciò lasciato al giudice. Ai fini del procedimento europeo, l'organo giurisdizionale

<sup>(40)</sup> Si veda il considerando 22 del regolamento.

dovrebbe comprendere nel suo organico almeno una persona abilitata a svolgere le funzioni di giudice ai sensi del diritto dello Stato membro in cui siede l'organo adito a trattare la causa<sup>(41)</sup>.

### 5.7. Termini

Entro 30 giorni dal ricevimento della replica del convenuto alla domanda principale, o dell'attore alla domanda riconvenzionale, il giudice deve decidere se assumere prove o convocare le parti a un'udienza ove l'abbia ritenuta necessaria. Tenuto conto dell'importanza della celerità del procedimento, il giudice deve tenere l'udienza entro 30 giorni dall'ordine di comparizione delle parti. Come osservato in precedenza al punto 5.2, l'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce che taluni termini possono essere prorogati in circostanze eccezionali: tale principio si applica al termine dei 30 giorni menzionato all'articolo 7. Tuttavia, poiché l'intento è far sì che ogni tappa del procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolga il più rapidamente possibile e che il termine in questione è dato come massimo, il giudice può fissare un termine inferiore ai 30 giorni<sup>(42)</sup>.

<sup>(41)</sup> Si veda il considerando 27 del regolamento.

<sup>(42)</sup> Riguardo al dovere del giudice di accelerare il procedimento, si veda, in generale, il considerando 23 del regolamento.



CAPITOLO SEI  
La sentenza

## 6.1. Pronuncia della sentenza

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, viene emessa una sentenza sulla controversia in uno dei momenti di seguito illustrati.

### 6.1.1. Sentenza in contumacia - Generale

Ove il convenuto non replichi alla pretesa entro 30 giorni dalla notificazione del modulo di domanda e del modulo di replica (modulo C), il giudice emette la sentenza. Inoltre, se il giudice ha richiesto una rettifica della domanda, informazioni supplementari o ulteriori dettagli e la parte a cui è rivolta la richiesta non risponde entro il termine stabilito, il giudice può emettere una sentenza favorevole all'altra parte. Se lo stesso giudice ha fissato un termine per ciascuna di queste richieste, deve informare la parte interessata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine, compresa la possibilità che, in tali circostanze, venga emessa una sentenza ad essa sfavorevole.

### 6.1.2. Sentenza in contumacia – Domanda riconvenzionale

Come per la domanda principale, ove l'attore non replichi entro 30 giorni dalla notificazione della domanda riconvenzionale il giudice può emettere una sentenza sulla base di tale atto. In un caso del genere si presume che l'attore intenda portare avanti la domanda principale e

quindi il giudice non può respingere la domanda, salvo se ha richiesto ulteriori informazioni all'attore a seguito del ricevimento della replica del convenuto. In tal caso il giudice dovrà determinare il modo più equo di procedere nei confronti delle parti, tra cui anche decidere di chiedere informazioni supplementari o assumere nuove prove ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o fissare un'udienza.

## 6.2. Sentenza successiva al ricevimento delle informazioni complete e all'assunzione delle prove

### 6.2.1. In mancanza di udienza

Se il giudice decide di pronunciarsi nel merito senza tenere un'udienza, se del caso dopo aver ricevuto la replica del convenuto alla domanda, oppure dopo aver ottenuto le informazioni supplementari che aveva richiesto entro un dato termine, questi deve emettere la sentenza entro 30 giorni dal ricevimento di tali informazioni. Inoltre, se ha proceduto ad assumere le prove necessarie ad emettere la sentenza senza tenere un'udienza, il giudice deve pronunciarsi entro 30 giorni dall'assunzione delle prove.

### 6.2.2. A seguito di udienza

Se il giudice tiene un'udienza, la sentenza deve essere emessa entro 30 giorni dalla relativa data. È implicito che il giudice dovrà

aver ricevuto tutte le informazioni e gli elementi di prova necessari a decidere nel merito della domanda principale o, se è stata presentata, della domanda riconvenzionale, entro la chiusura dell'udienza e che il giudice non è autorizzato a chiedere informazioni supplementari o ad assumere nuove prove dalle parti una volta conclusa l'udienza. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, il termine di 30 giorni può essere prorogato solo se, in circostanze eccezionali, l'organo giurisdizionale non è in grado di rispettarlo per emettere la sentenza; in tali circostanze eccezionali, l'organo giurisdizionale è tenuto a pronunciarsi nel minor tempo possibile. Ovviamente, al fine di accelerare i tempi, se ne è in grado, il giudice può emettere la sentenza prima della scadenza dei 30 giorni.

## 6.3. Forma, contenuto e notificazione della sentenza

### 6.3.1. Necessità della forma scritta della sentenza per la notificazione e/o comunicazione alle parti

Benché il regolamento non lo specifichi e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri possano disporre modalità diverse quanto alla forma scritta delle sentenze nelle cause di modico valore, il fatto che la sentenza in una controversia europea di modesta entità debba essere in forma scritta si deduce implicitamente dall'obbligo di notifica alle parti. Fatto salvo questo elemento, il regolamento non contiene disposizioni particolari quanto alla forma e al contenuto della sentenza che, ai sensi dell'articolo 19, saranno determinati dal diritto dello Stato membro in cui siede il giudice adito.

### 6.3.2. Lingua della sentenza ai fini della notificazione e/o comunicazione

Pur essendo prevista dal regolamento una forma di certificato che il giudice deve emettere su richiesta di una delle parti ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, la sentenza è distinta<sup>(43)</sup>. Il regolamento non specifica che la sentenza debba essere redatta in una lingua diversa da quella del giudice che la emette, ma dato che deve essere notificata alle parti sarà necessario renderla disponibile nella versione linguistica appropriata ai fini della notificazione, così da rispettare le condizioni delle pertinenti norme di diritto dell'Unione in materia<sup>(44)</sup>. Laddove, per rispettare gli obblighi di notificazione, il testo della sentenza debba essere tradotto, è probabile che, fatte salve le disposizioni pertinenti di diritto processuale, il costo della traduzione venga imputato in prima battuta alla persona a favore della quale la sentenza è emessa e nel cui interesse va eseguita. Tali costi potranno essere recuperati presso la parte soccombente a titolo di spese del procedimento.

<sup>(43)</sup> Riguardo al certificato si veda il successivo punto 8.3 e in generale il capitolo 8 per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione.

<sup>(44)</sup> Si vedano il punto 4.2.3 e il considerando 19 del regolamento.

### 6.3.3. Notificazione e/o comunicazione della sentenza alle parti

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, la sentenza, una volta pronunciata, deve essere notificata dall'organo giurisdizionale alle parti mediante uno dei metodi di notificazione e/o comunicazione specificati nel regolamento (si veda articolo 13 e punto 4.2.3 della presente guida).

## 6.4. Spese

La sentenza contiene l'ordine di pagamento delle spese. Uno degli obiettivi principali del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è mantenere al minimo i costi, come chiaramente descritto dall'articolo 1 e dal considerando 29 del regolamento; perciò l'articolo 16 prevede che non possano essere riconosciute spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. Questo è particolarmente importante nel caso in cui la parte vincitrice sia rappresentata da un avvocato o altro professionista del diritto, poiché andrebbero riconosciute soltanto le spese legate a tale rappresentanza che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie. Fatto salvo tale principio, la regola da applicarsi ai sensi dell'articolo 16 del regolamento vuole che la sentenza condanni la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, determinate ai sensi del pertinente diritto nazionale.



# CAPITOLO SETTE

Riesame e impugnazione

## 7.1. Riesame nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità

L'articolo 18 del regolamento prevede la possibilità di un riesame della sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, sia che la pronuncia sia contraria al convenuto e favorevole all'attore, sia che il convenuto abbia presentato una domanda riconvenzionale e il giudice si sia pronunciato a favore di quest'ultimo.

### 7.1.1. Motivazione del riesame

Il convenuto - o l'attore, nel caso in cui la domanda riconvenzionale abbia portato a una sentenza favorevole al convenuto - è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo dinanzi al giudice competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, nel caso in cui

- il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti siano stati ricevuti dal destinatario in persona, e la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentire al convenuto o all'attore, a seconda dei casi, di presentare la propria replica per ragioni a lui non imputabili, oppure
- il convenuto o l'attore non ha avuto la possibilità di contestare la pretesa a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze

eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

NB: il riesame previsto dall'articolo 18 per le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può avere luogo solo nello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, indipendentemente dal luogo in cui debba essere eseguita.

### 7.1.2. Esito del riesame

Se il riesame è considerato fondato sulla base di uno dei motivi previsti dal regolamento, la sentenza è nulla; se la domanda di riesame è respinta, la sentenza resta esecutiva.

## 7.2. Impugnazione

Ai sensi dell'articolo 17, è sulla base del diritto nazionale degli Stati membri che si stabilisce se sia prevista la possibilità di impugnare o meno la sentenza nello Stato membro in cui è stata emessa. Se tale possibilità è riconosciuta, regolano l'impugnazione le stesse norme relative alle spese che si applicano al procedimento iniziale avente ad oggetto la controversia.

### 7.3. Rappresentanza in giudizio nella fase di riesame e di impugnazione

Le norme di cui all'articolo 10 in materia di rappresentanza legale si applicano al procedimento del riesame ai sensi dell'articolo 18 così come al procedimento originario avente ad oggetto la domanda principale o riconvenzionale, per cui le parti non sono obbligate a procurarsi tale rappresentanza per questo tipo di procedimento. Resta da verificare se ciò sia vero anche nel caso di impugnazione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo secondo il diritto processuale nazionale. Questo aspetto è particolarmente rilevante per il riconoscimento delle spese poiché, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, le disposizioni in materia di spese di cui all'articolo 16 si applicano ad ogni impugnazione nello stesso modo in cui si applicano al procedimento originario. Analogamente, l'articolo 16 si applica al procedimento di riesame di cui all'articolo 18. A questo proposito, va tenuto presente quanto precisato al considerando 29, ossia che le spese, comprese quelle derivanti dal fatto che la parte avversa era rappresentata da un avvocato<sup>(45)</sup>, per essere riconosciute contro la parte soccombente dell'impugnazione devono essere proporzionate al valore della controversia o devono essere state necessarie.

---

<sup>(45)</sup> Si veda anche il punto 9.1.2.







# CAPITOLO OTTO

## Riconoscimento ed esecuzione

## 8.1. Riconoscimento ed esecuzione – Principi generali

### 8.1.1. Abolizione dell'*exequatur*

La sentenza emessa a seguito di una domanda principale o riconvenzionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, che è esecutiva nello Stato membro in cui è stata pronunciata, lo è anche in qualunque altro Stato membro. Ai sensi dell'articolo 20, non è necessario a tal fine ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione né è possibile opporsi al riconoscimento della sentenza emessa con tale procedimento<sup>(46)</sup>. Comunque sia, nello Stato membro dell'esecuzione non è ammesso il riesame nel merito. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione<sup>(47)</sup>. Non va tuttavia dimenticato che chi intende far eseguire una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può scegliere di usare le norme del regolamento Bruxelles I.

<sup>(46)</sup> Si veda anche il considerando 30 del regolamento.

<sup>(47)</sup> Si vedano l'articolo 15, paragrafo 1, e il considerando 25 del regolamento.

### 8.1.2. Procedimento di esecuzione – Legge applicabile

Ai sensi dell'articolo 21 il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro di esecuzione, fatte salve le disposizioni del regolamento in materia, e si svolge alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

## 8.2. Requisiti previsti dal procedimento europeo per le controversie di modesta entità – Procedimento di esecuzione

Al fine di avviare l'iter che porta all'esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'interessato all'esecuzione deve ottenere dal giudice che si è pronunciato nel merito un certificato rilasciato secondo le norme previste all'articolo 20, paragrafo 2 (si veda anche il punto che segue). Ai sensi dell'articolo 21, tale certificato deve essere inviato, unitamente a una copia della sentenza, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro di esecuzione. La copia della sentenza deve essere autenticata o soddisfare i requisiti necessari a stabilirne l'autenticità ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione. Lo stesso articolo espressamente prevede che l'interessato all'esecuzione non è tenuto ad avere né un rappresentante autorizzato né un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, in aggiunta alle eventuali persone che abbia incaricato dell'esecuzione. Non è altresì necessario che

l'interessato fornisca a titolo preliminare cauzioni, garanzie o depositi di sorta nello Stato membro di esecuzione.

## 8.3. Uso del certificato della sentenza

### 8.3.1. Modulo D

Il modulo D, contenente il certificato riguardante la sentenza, è previsto all'allegato IV del regolamento e deve essere rilasciato dal giudice che ha emesso la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, su richiesta di una delle parti. Tale richiesta può essere formulata all'inizio del procedimento - e allo scopo il modulo di domanda (modulo A) lo prevede espressamente al punto 9 - nonché in qualunque momento dopo la sentenza, anche se ciò non è espressamente specificato dal regolamento. All'interessato all'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo conviene prevedere sin dall'inizio la necessità del certificato e quindi farne domanda prima possibile. Inoltre il giudice deve prestare la massima attenzione alla formulazione del certificato, in quanto è questo l'atto in base al quale sarà effettuata l'esecuzione. In particolare, è essenziale che vi figurino tutte le informazioni pertinenti per consentire al personale incaricato dell'esecuzione materiale e ad altri soggetti coinvolti a vario titolo (ad esempio, il personale della banca nel caso in cui sia pignorato un conto bancario) di constatare e comprendere i termini del provvedimento, i recapiti della persona contro la quale è

eseguito e gli importi riconosciuti dalla sentenza; il modulo D prevede l'apposita menzione di tutte queste informazioni.

### 8.3.2. Lingua del certificato

Può rendersi necessaria la traduzione del certificato nella lingua appropriata nello Stato membro di esecuzione, che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), è una delle seguenti:

- la lingua ufficiale di tale Stato membro;
- ove viga più di una lingua ufficiale, la lingua o una delle lingue che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, è la lingua dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, oppure
- un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione ha dichiarato di accettare.

Il certificato è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. I costi della traduzione del certificato sono a carico dell'interessato all'esecuzione. In linea teorica, non vi è ragione che il giudice non possa, su richiesta, emettere una versione del certificato in

una lingua dello Stato membro di esecuzione, purché sia noto in quale Stato membro deve essere effettuata l'esecuzione. Tuttavia, ciò non dovrebbe dimostrarsi troppo complicato in pratica, dato che la maggior parte delle informazioni contenute nel certificato sono evidenti e che il modulo D è disponibile online nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

## 8.4. Rifiuto e limitazione dell'esecuzione

### 8.4.1. Rifiuto in circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 22, l'organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione è tenuto a rifiutare di eseguire la sentenza se essa è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, purché

- la sentenza anteriore riguardi lo stesso oggetto e le stesse parti e soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione, e
- la persona contro cui viene chiesta l'esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

### 8.4.2. Opposizione all'esecuzione

Il regolamento non prevede alcun procedimento d'opposizione all'esecuzione della sentenza fondato sull'incompatibilità; la disciplina di tale questione è lasciata al diritto processuale dello Stato membro interessato. Peraltro, è di norma possibile per il giudice dello Stato membro interessato rifiutare o interrompere l'esecuzione ai sensi del diritto nazionale, se e nella misura in cui sono state pagate le somme riconosciute dalla sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o si è altrimenti ottemperato alla sentenza.

### 8.4.3. Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Ai sensi dell'articolo 23, se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione<sup>(48)</sup> è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma del regolamento, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, possono:

- limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, quali il congelamento di un conto bancario o delle retribuzioni, oppure
- subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l'importo, oppure
- in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione, ossia interrompere qualunque ulteriore procedura per un periodo determinato.

---

<sup>(48)</sup> Con "impugnazione" nel presente contesto si intende ricomprendere sia l'appello contro la sentenza, ove sia possibile ai sensi del diritto dello Stato membro in cui siede il giudice che l'ha emessa, sia l'impugnazione per motivi d'incompatibilità di cui all'articolo 22 del regolamento. Poiché il riesame di cui all'articolo 18 è espressamente menzionato all'articolo 23, tale circostanza non può essere ricondotta nella nozione di "impugnazione" ai sensi dell'articolo 23.

## 8.5. Esecuzione della sentenza del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

### 8.5.1. Interventi in vista dell'esecuzione

Ottenere la sentenza e il relativo certificato nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il primo passo verso l'effettiva esecuzione dell'obbligazione in merito alla quale è stata resa la sentenza. Per garantire il pagamento o l'adempimento dell'obbligazione in questione devono essere prese ulteriori iniziative qualora la persona contro cui la sentenza viene resa non si conformi volontariamente eseguendo il pagamento, compiendo l'azione o astenendosi dal compierla secondo il dettato dell'organo giurisdizionale, rendendo quindi necessari concreti provvedimenti esecutivi. Attualmente la materia è disciplinata dal diritto sostanziale e processuale nazionale degli Stati membri.

### 8.5.2. Autorità ed uffici di esecuzione

Per garantire l'esecuzione della sentenza è necessario istruire le autorità o gli uffici competenti per l'adozione di provvedimenti esecutivi nello Stato membro di esecuzione. Questo può comportare l'invio di documenti e istruzioni a un organo giurisdizionale, in quegli Stati membri in cui l'esecuzione è eseguita a livello giudiziario, o diversamente ad agenti incaricati dell'esecuzione laddove possano

ricevere istruzioni direttamente per conto di clienti. I recapiti di agenti incaricati dell'esecuzione nei vari Stati membri, nonché le informazioni sull'esecuzione delle sentenze sono consultabili su siti web nazionali, su quelli dell'atlante giudiziario europeo, della rete giudiziaria europea e del portale della giustizia elettronica.

### 8.5.3. Problemi di lingua – Implicazioni pratiche ai fini dell'esecuzione

La parte interessata all'esecuzione di una sentenza dovrebbe tener conto del fatto che la questione della lingua può porsi come requisito sia pratico che giudiziario. Ad esempio, se ai sensi del diritto nazionale applicabile all'esecuzione delle sentenze devono essere notificati documenti in un altro Stato membro al convenuto contro cui la sentenza va eseguita, si applicheranno gli obblighi pertinenti del regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento sulla notificazione e/o comunicazione degli atti. Inoltre, non va dimenticato che, per poter effettuare concretamente l'esecuzione, i giudici, gli agenti incaricati dell'esecuzione e gli altri soggetti coinvolti devono poter comprendere la formulazione della sentenza e del relativo certificato. Questo vale anche per i terzi che possono essere coinvolti nei confronti dei quali la sentenza è eseguita, come il personale delle banche e altri possessori di beni dell'esecutato.

9



CAPITOLO NOVE  
Questioni finali



## 9.1. Avvocati

### 9.1.1. Rappresentanza non obbligatoria da parte di un avvocato ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità non si spinge fino a impedire alle parti di farsi rappresentare da un avvocato o altro professionista legale. L'articolo 10 e il considerando 15 semplicemente affermano che la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria e quindi qualunque norma di diritto nazionale dello Stato membro che disponga altrimenti non si applica al procedimento europeo. Analogamente, l'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), chiarisce che, ai fini dell'esecuzione di una sentenza nell'ambito del procedimento europeo, la parte che la richiede non è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro di esecuzione. Ciò non riguarda gli agenti che materialmente applicano i provvedimenti di esecuzione in tale Stato, come gli *hussiers de justice*, i *Deurwaarders* e i *Messengers at Arms*.

### 9.1.2. Conseguenze in termini di spese di avvocato

La parte che prenda in considerazione l'eventuale incarico a un avvocato in una controversia nell'ambito del procedimento europeo dovrebbe tener presente che sussiste il rischio che il giudice non conceda la ripetizione presso la parte soccombente delle spese di avvocato, poiché ai sensi dell'articolo 16 l'organo giurisdizionale non può riconoscere le spese se queste sono state superflue o sproporzionate rispetto al valore della pretesa. Il considerando 29, facendo riferimento alle finalità e agli obiettivi del procedimento europeo, compresa la necessità di assicurare semplicità e efficacia in termini di costi, afferma che, nel valutare quali spese sono proporzionate al valore della pretesa, l'organo giurisdizionale dovrebbe tener conto del fatto che l'altra parte, ossia la parte a favore della quale è stata emessa la sentenza, era rappresentata da un avvocato.

## 9.2. Informazioni e assistenza

### 9.2.1. Informazioni – Generale

Nel regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità diverse norme prevedono che gli Stati membri divulghino informazioni sui vari aspetti del procedimento europeo. Ai sensi dell'articolo 24, gli Stati membri sono tenuti a cooperare – tra loro e in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile – al fine di informare i cittadini e gli ambienti professionali riguardo al procedimento europeo. Più precisamente, ai sensi dell'articolo 25, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea informazioni relative ai seguenti aspetti del procedimento europeo:

- gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento;
- i mezzi di comunicazione accettati dagli Stati membri ai fini del ricevimento del modulo di domanda;
- l'eventuale possibilità di impugnazione e, ove disponibile, il termine entro il quale va presentata;
- le lingue in cui è ammesso il certificato di una sentenza a fini esecutivi;
- le autorità competenti per l'esecuzione negli Stati membri, compresa l'adozione di provvedimenti di sospensione o limitazione dell'esecuzione,

e a comunicarle qualunque modifica di tali informazioni. La Commissione dal canto suo deve renderle accessibili al pubblico, e allo scopo ricorre in particolare a vari siti web tra cui quello dell'atlante giudiziario europeo in materia civile e il portale della giustizia elettronica, i cui link figurano nella sezione finale della presente guida.

### 9.2.2. Informazione e assistenza alle parti

In aggiunta alle informazioni di carattere generale riguardo al funzionamento del procedimento europeo, le parti devono poter ricevere assistenza e informazioni specifiche in varie fasi del procedimento, in particolare:

- ai sensi dell'articolo 11, le parti devono ricevere assistenza pratica per la compilazione dei moduli;
- ai sensi dell'articolo 12, gli organi giurisdizionali devono se necessario fornire informazioni alle parti sulle questioni procedurali;
- ai sensi dell'articolo 14, gli stessi organi devono informare le parti delle conseguenze del mancato rispetto dei termini fissati dal giudice.

Va altresì tenuto presente che gli Stati membri devono garantire la disponibilità del modulo di domanda (modulo A) presso ogni organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere avviato un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

### 9.3. Riesame del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, compreso il valore limite

#### 9.3.1. Riesame – Generale

Come altri strumenti dell'Unione, anche il procedimento europeo per le controversie di modesta entità deve essere oggetto di revisione. Ai sensi dell'articolo 28, la Commissione europea è tenuta a trasmettere una relazione dettagliata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo entro il 1° gennaio 2014. Detta relazione dovrebbe esaminare l'operatività del procedimento europeo, contenere una valutazione del suo funzionamento in ciascuno Stato membro ed essere corredata da eventuali proposte di adeguamento. A tal fine, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni relative al funzionamento transfrontaliero del procedimento europeo, alle spese processuali, alla celerità del procedimento, alla sua efficienza e facilità d'uso e ai procedimenti nazionali per le controversie di modesta entità degli Stati membri.

#### 9.3.2. Riesame – Valore della controversia

È stato problematico decidere quale limite massimo fissare al valore della controversia nei casi transfrontalieri di procedimento europeo e l'importo scelto è prettamente il risultato di un compromesso tra Stati membri che invocavano una cifra decisamente più elevata e quelli che ne volevano una più bassa.

Al riguardo è importante notare che uno degli aspetti che andranno considerati al momento del riesame del regolamento è proprio il valore limite della controversia ivi sancito: la relazione che la Commissione europea deve presentare in conformità all'articolo 28 dovrà contenere l'analisi e, ove opportuno, eventuali proposte di adeguamento del valore limite della controversia.

## Documenti di riferimento e link

Il portale europeo della giustizia elettronica è un punto di accesso unico per tutte le informazioni pertinenti riguardo al procedimento europeo per le controversie di modesta entità: La Commissione europea e gli Stati membri condividono la responsabilità di divulgare le informazioni sul procedimento europeo.

### A) Moduli previsti

[https://e-justice.europa.eu/dynform\\_intro\\_form\\_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1](https://e-justice.europa.eu/dynform_intro_form_action.do?idTaxonomy=177&plang=it&init=true&refresh=1)

B) Organi giurisdizionali competenti negli Stati membri. Scoprite qual è il giudice competente per il vostro procedimento europeo per le controversie di modesta entità nello Stato membro che ne ha la giurisdizione.

[http://ec.europa.eu/justice\\_home/judicialatlascivil/html/sc\\_courtsjurisd\\_it.jsp#statePage0](http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_courtsjurisd_it.jsp#statePage0)





**Guida pratica all'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità**

*Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.*

**Numero verde unico (\*):**

**00 800 6 7 8 9 10 11**

(\*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

© iStockphoto, Corbis, Imageglobe

© Unione europea, 2013

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

*Printed in Belgium*

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

**Per contattarci**

Commissione europea  
Direzione generale della Giustizia  
Rete giudiziaria europea  
in materia civile e commerciale  
[just-ejn-civil@ec.europa.eu](mailto:just-ejn-civil@ec.europa.eu)  
<http://ec.europa.eu/justice/civil>



Ufficio delle pubblicazioni

Rete giudiziaria europea  
in materia civile e commerciale



ISBN 978-92-79-29852-3



9 789279 298523

doi:10.2838/4037